



**OSSERVAZIONE N.1**

Spazio riservato all'ufficio



## Osservazioni agli strumenti urbanistici

ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.

Il sottoscritto <sup>1</sup>				
Cognome <b>BRUSA</b>		Nome <b>MARCO</b>		Luogo di nascita <b>MODENA</b>
Data di nascita <b>12 DICEMBRE 1956</b>	Sesso (M/F) <b>M</b>	Cittadinanza <b>ITALIANA</b>	Codice Fiscale <b>BRS MRC 56 T 12 F 2575</b>	
Residente in				
Comune <b>BERGAMO</b>	Via/Piazza <b>VIA FEDERICO OZANAM</b>		Civico <b>2</b>	CAP <b>24126</b>
Telefono <b>377-2787586</b>	Fax	e-mail (PEC) <b>brus.marc@tiscali.it</b>		
La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica				
<input type="checkbox"/> Titolare:		<input type="checkbox"/> Legale rappresentante:		<input checked="" type="checkbox"/> Per conto di:
Denominazione/Ragione sociale <b>COMITATO DEL PARCO AGRICOLO/ECOLOGICO (PAE) DELLA CINTURA VERDE DI BERGAMO</b>			Codice fiscale/Partita IVA	
Sede legale				
Comune	Via/Piazza		Civico	CAP
Iscritta alla CCIAA di				Al numero
Telefono	Fax	e-mail (PEC)		

### PRESENTA OSSERVAZIONE<sup>2</sup>:

<input checked="" type="checkbox"/>	Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
<input type="checkbox"/>	Al Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
<input type="checkbox"/>	Al Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 4 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
<input type="checkbox"/>	Al Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art. 13 comma 4, 5 5 bis della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)


In relazione al procedimento sottoindicato:

codice procedimento	Descrizione
<b>AMBITO DI TRASFORMAZIONE At.2/e/537-AdP FLY PARK VAR PGT 09</b>	<b>VARIANTE AL P.G.T. FINALIZZATA ALLA RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "At.2/e/537-AdP Fly Park" IN CONFORMITÀ A PUNTO 2, primo Trattato di Delibera del Consiglio Comunale di Bergamo del 17 FEBBRAIO 2014 RELATIVA ALL'ODG N. 49</b>



Comune di Bergamo

E0137801 11/07/2014



[VI.1/]

X COMITATO PAE  
 Marco Brusca  
 Bergamo 10 luglio 2014

Per l'immobile:<sup>3</sup>

<input type="checkbox"/> Unità Immobiliare Urbana		<input type="checkbox"/> Intero edificio <sup>4</sup>		<input checked="" type="checkbox"/> Area <sup>4</sup>		
Sito in via/piazza		Numero civico		Piano		
AE-2/e/537-AdP Fly Park						
Ad uso <sup>5</sup>	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno	Categoria
						/
<input type="checkbox"/> Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato						

## Contenuti dell'osservazione (Descrizione):

Vedasi allegato,  
 OSSERVAZIONI A VAR PGT 09 [VARIANTE AL P.G.T. FINALIZZATA  
 ALLA RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE  
 ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AE-2/e/537-ADP FLY PARK"]  
 IN CONFORMITA' A PUNTO 2. PRIMO TRATTINO DI DELIBERA DEL  
 CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO DEL 17 FEBBRAIO 2014 RELATIVA  
 ALL'O.D.G. N-49.

X COMITATO PAR

Adolfo Berra  
 Bergamo 10 luglio  
 2014

<sup>3</sup> Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento".

<sup>4</sup> Omettere il subalterno e la categoria.

<sup>5</sup> Indicare la destinazione d'uso (es. Residenza - commerciale - terziario - servizi - ecc.)

**Allegati obbligatori:**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | n. 2 copie della presente istanza   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante <sup>6</sup>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile) <b>N.A.</b> |

**Ulteriori allegati (ove necessari):**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione  |
| <input type="checkbox"/> | Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli di Bergamo) con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione  |
| <input type="checkbox"/> | Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)  |
| <input type="checkbox"/> | Riferimenti ai titoli abilitativi edilizi (ovvero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in sanatoria |
| <input type="checkbox"/> | Modulo ulteriori intestatari del procedimento  |
| <input type="checkbox"/> | Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento  |
| <input type="checkbox"/> | Altro (Specificare)  |

X COMITATO PAE

BERLAMO	10 - LUGLIO 2014	<i>Paolo Basso</i>
Luogo	Data	Il dichiarante

<sup>6</sup> Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.

Osservazioni a VARPGT09 [Variante al P.G.T. finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park"]  
in conformità a punto 2. primo trattino di Delibera del Consiglio Comunale di Bergamo del 17 febbraio 2014 relativa all'O.d.G. n.49

## 1.0. Premessa

L'ultima versione dello Statuto del Comune di Bergamo entrata in vigore il 29 maggio 2009 stabilisce :

- **Art. 1 - Il Comune**
  1. Il Comune di Bergamo, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (...).
- **Art. 3 - Territorio**
  2. Il Comune di Bergamo riconosce come caratteristiche peculiari del proprio territorio la struttura urbana, dotata di grandi pregi storici, architettonici, culturali e sociali, in particolare Città Alta e i Borghi, e il contesto ambientale, caratterizzato dal sistema del verde collinare, urbano, agricolo e dalla rete delle rogge.
- **Art. 4 - Funzioni**
  1. (...) Il Comune salvaguarda l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici. (...)

Questa premessa viene effettuata sia perché si ha intenzione di inquadrare le osservazioni a VARPGT09 nel contesto di queste elevate ed edulcoranti asserzioni presenti nello Statuto del Comune, sia perché si può constatare fin da un semplice esame preliminare la completa mancanza di conformità, per non dire il palese contrasto, a questi punti statutari della variante proposta.

## 2.0. Osservazioni

### 2.1. Motivazioni di VARPGT09

Nella proposta di variante non sono definite le motivazioni per cui la medesima viene presentata, a parte il definire tra gli obiettivi l'adeguamento del P.G.T. ai contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013.

L'Accordo di Programma attesta di avere come scopo "il consentire la realizzazione, da parte di SACBO, del parcheggio a servizio dell'attività aeroportuale", la "realizzazione di parcheggi intermodali a raso di supporto allo scalo aeroportuale per non meno di 5.000 (cinquemila) posti auto" e la "realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento con la viabilità etc.", ma non spiega minimamente quali dovrebbero essere i vantaggi per la popolazione residente che l'accordo stesso dovrebbe garantire. E' invece ben presente la descrizione dei vantaggi per i due singoli operatori a regime giuridico privato co-sottoscrittori dell'accordo medesimo.

Inoltre è presente un anello chiuso (loop) di riferimenti tra VARPGT09 e Accordo di Programma: la prima fa riferimento al secondo ed il secondo alla prima, ma non viene addotta alcuna motivazione circa le ragioni per cui la proposta di variante dovrebbe essere approvata; ci si limita ad elencare una

proposta di variante dovrebbe essere approvata; ci si limita ad elencare una serie di motivazioni giuridiche per cui può essere approvata senza costituire illecito amministrativo.

Sembra quasi che gli estensori sia della variante che dell'accordo di programma abbiano volutamente e con reticenza taciuto le motivazioni, dando al tutto un aspetto arbitrario di "atto dovuto", come se all'origine fosse presente una forza esterna alle Istituzioni, predominante e dagli interessi opposti a quelli pubblici definiti dallo Statuto, a tutti ben nota ma che è meglio non citare nero su bianco.

In breve, viene fin troppo abbondantemente spiegato che VARPGT09 può essere approvata, ma non ne vengono minimamente spiegati né quali vantaggi ne ricaverebbe la cittadinanza, né le motivazioni effettive per cui gli enti pubblici dovrebbero approvarla.

Qualsiasi attività di partecipazione popolare è assente sia da VARPGT09 che dall'Accordo di Programma del 17 maggio 2013 ed il Titolo VI [PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO] dello Statuto del Comune di Bergamo viene semplicemente non applicato.

Si è in presenza del più negativamente classico degli atti "calati dall'alto" in cui l'intervento partecipativo della cittadinanza sembra proprio essere considerato dagli estensori alla stregua di una ingerenza indebita da evitare e da non inserire assolutamente nell'iter decisionale.

## 2.2. Sicurezza aeroportuale e volumetrie citate in VARPGT09

Nel corso degli ultimi anni l'Unione Europea ha stabilito norme per ridurre i rischi associati al traffico aereo e l'ENAC ne è stato designato quale unica autorità responsabile con incarico di verificare e anche le azioni degli enti locali.

In conseguenza di questo la Provincia si è dotata di un Piano di Emergenza Provinciale per rischio di incidente aereo al di fuori del perimetro aeroportuale, i Comuni interessati di Piani di Emergenza Comunali, sulla base di istruzioni definite da ENAC ed adattate al territorio interessato, e la normativa nazionale ha individuato aree a maggior rischio in corrispondenza delle zone di decollo e di atterraggio degli aeromobili.

Sono stati pertanto introdotti i concetti di "Area lato volo (Airside)", area di manovra di un aeroporto con terreni ed edifici adiacenti l'accesso ai quali è limitato e di Zona di tutela (Regolamento ENAC, Paragrafi 6.6 - 6.7 - 6.8).

Il Progetto Norma 16 [Centro Servizi Aeroportuale] si è ritrovato essere interno a questa nuova zona di tutela ed è "ipso facto" decaduto; questo indipendentemente dagli aggiornamenti, o meno, dei vari U.M.I. previsti dal vigente P.G.T.

Pur citando esattamente le limitazioni relative al rischio aeroportuale, introdotte dall'art. 707 del Codice della Navigazione, VARPGT09 utilizza il termine "riduzione" della volumetria massima del piano di urbanizzazione originale. Tuttavia essendo tale piano decaduto ed essendo ridotto allo stato effettivo di volumetria zero, non si capisce di quale "riduzione" si possa parlare a ragion veduta, trattandosi a tutti gli effetti di una nuova proposta edificatoria di 33.000 m<sup>3</sup> e di 120.000 m<sup>2</sup> (numero non esplicitamente definito nel testo della relazione tecnica ma solo nella tabella di Estratto Proposta di Modifica e, con il prefisso "circa", nell'Accordo di Programma) per realizzare 5.000 posti auto di parcheggi a raso.

Sembra quasi che l'estensore abbia avuto pudore, o vergogna, a citare nel testo tale valore di superficie agricola da trasformare in piazzale asfaltato.

Solo per i motivi sopra descritti il testo della Relazione Tecnica VARPGT09 deve essere valutato come lacunoso, o addirittura come reticente.

Oltre a questo la Relazione Tecnica viene ad essere in contrasto con gli art. 3.2. e 4.1. dello Statuto comunale.

### 2.3. Nuova sede Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Nel testo della Relazione Tecnica quanto è effettivamente ed indubbiamente utile alla cittadinanza, vale a dire l'allocazione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco espressamente prevista nel decaduto Progetto Norma 16, viene ridotto a semplice impegno, a parole ed in un lasso temporale non definito, a trovare una futura sede.

Risultano evidenti sia lo squilibrio che la disparità del metodo di misura utilizzato: una proposta di variante effettiva per soddisfare l'interesse di due singoli operatori a regime giuridico privato ed un semplice "impegno", senza definizione di alcun termine né spaziale né temporale, per un bisogno effettivo della cittadinanza e questo sì "atto dovuto" nei suoi confronti: la nuova caserma dei Vigili del Fuoco.

Si rimarca pertanto come in questo la Relazione Tecnica di VARPGT09 venga ad essere in evidente contrasto con art. 1.1. dello Statuto comunale.

### 2.4. Collegamento ferroviario dell'Aeroporto di Orio

Non è stato possibile trovare traccia di questo collegamento nella Relazione Tecnica VARPGT09.

Questo nonostante il documento ufficiale di Inquadramento al Pn16 (Centro Servizi Aeroportuali) edito dal Comune di Bergamo nel luglio 2007 reciti testualmente :

==== Quote ====

*Anche al fine di ridurre il traffico su gomma generato dall'aerostazione l'Amministrazione Comunale ritiene strategico migliorare il trasporto pubblico collettivo, realizzando il collegamento su ferro tra l'Aeroporto ed il suo bacino di utenza.*

*Due progetti sono ritenuti indispensabili per raggiungere questo obiettivo:*

- La conclusione dei lavori del quadruplicamento della linea ferroviaria Brescia - Milano e del raddoppio della Treviglio-Bergamo.*
- Il collegamento ferroviario dell'Aeroporto di Orio al Serio con la linea delle Ferrovie dello Stato.*

*Questo collegamento, lungo un tracciato che per il primo tratto riprende la sede del secondo binario della linea Bergamo Brescia, è una proposta già impostata alla fine degli anni '80, ma che oggi assume un interesse decisamente superiore in virtù nei notevoli volumi di traffico che ha raggiunto lo scalo bergamasco.*

*L'opera, costituita da pochissimi chilometri di linea nuova, non solo consentirebbe all'utenza di Orio di essere portata in collegamento con la Fiera, il "terzo centro" di Bergamo a Porta Sud ed il Kilometro Rosso, ma permetterebbe anche di mettere in rete l'aeroporto con le stazioni di Milano Centrale, Lambrate, Porta Garibaldi, Greco - Pirelli e con la stazione di Lecco.*

*Si tratterebbe, quindi, di un'iniziativa dalle enormi potenzialità in termini trasportistici, indirizzata verso forme di sviluppo sostenibile, in grado di dirottare dalla strada alla rotaia parte degli spostamenti effettuati da quanti fruiscono dei servizi dell'aeroporto.*

=== Unquote ===

X COMITATO PAE

Marco Basso

BERGAMO, 10 LUGLIO 2014

6/10

Risulta evidente come la Relazione Tecnica sia in totale contrasto con questi suoi stessi postulati di partenza.

La realizzazione dei parcheggi a raso non può essere considerata come una "riduzione" delle volumetrie previste dal decaduto Progetto Norma 16 originario, come l'estensore si sforza di sostenere, ma è un evidente e sostanziale stravolgimento dei principi di inquadramento.

Dove in origine si auspicava l'indirizzamento verso forme di sviluppo sostenibile in grado di dirottare traffico automobilistico dalla strada alla rotaia ora si vuole favorire il primo presentando questa decisione come un banale atto amministrativo sicuramente insufficiente, senza averne minimamente né il coraggio, né la capacità di teorizzarlo apertamente.

Si può tranquillamente constatare come VARP09 rappresenti in questo un esempio da manuale del peggior modello di sviluppo possibile.

## 2.5. Progetto della Cintura Verde di Bergamo

Il progetto della Cintura Verde viene citato solo come Adeguamento Elaborativo Non Prescrittivo da aggiornare per coerenza interna tra gli elaborati in caso di approvazione della variante.

Il non citare la Cintura Verde rappresenta una lacuna, o meglio una omissione, grave perché va ad intaccare, con una indifferenza che non si può fare a meno di notare, quanto è stato definito come "altamente qualitativo" nel P.G.T. stesso.

==== Quote ====

*Il progetto della cintura è un vero e proprio progetto ambientale che integra, collega, ricuce ed amplifica le speciali condizioni dei "vuoti urbani" per ottenere risultati altamente qualitativi e facilmente misurabili a favore dell'innalzamento della qualità del vivere. La misura geografica del progetto assume la scala del sovralocale, pur configurandosi entro i confini cittadini: la cintura avvolge da est a ovest la mezzaluna meridionale del corpo urbano andandosi a saldare ad est con il colle Canto e la Maresana, ad ovest con il promontorio della Benaglia e i Colli di Città Alta, veri e capaci serbatoi di naturalità.*

=== Unquote ===

In particolare il limitrofo "Ambito peri-urbano agricolo con funzione ecologico-ambientale" del Parco Agricolo di via Gasparini non viene nemmeno citato.

Questo nonostante il P.G.T. attribuisca una notevole importanza strategica a tale parco agricolo e lo definisca in questo modo :

==== Quote ====

*Il Parco agricolo di via Gasparini*

*La vasta area libera agricola fra l'asse interurbano e la via Gasparini è una fascia della piana agricola che ancora oggi si coglie come elemento unitario del paesaggio agrario fortemente connesso con l'antropizzazione storicizzata dei nuclei insediativi antichi: dal castello di Campagnola sino alla filiera del Sistema ville-cascine storiche di via Gasparini che instaurano relazioni dirette con le retrostanti aree libere dei broli e quelle più ampie degli appoderamenti agricoli. Inoltre l'area è il caposaldo della pianura coltivata, nodo portante della rete ecologica e punto di forza delle connessioni tra i serbatoi di naturalità del sistema collinare e montano di Bergamo. Sono capisaldi della pianura coltivata circondati da zone edificate e da infrastrutture di collegamento, con accentuati caratteri di residualità ed in condizioni di diffuso degrado biologico. L'ambito è quindi un unicum strutturato e relazionato che contribuisce a fornire una visione complessiva della città e una lettura delle sedimentazioni storiche oggi ancora largamente apprezzabili.*

=== Unquote ===

La mancanza di ogni riferimento ad una ipotetica compatibilità di VARPGT09 con il progetto della Cintura Verde ed in particolare con il limitrofo ambito del Parco Agricolo di via Gasparini è un indicatore della superficialità ed incompletezza con cui la Relazione Tecnica è stata redatta.

Si ha a che fare con un documento non solo in contrasto con lo Statuto del Comune di Bergamo, ma anche del tutto rivolto solo a dimostrare la fattibilità amministrativa e burocratica delle proprie tesi; completamente privo di una visione e di un inquadramento più ampio, almeno comprensivi delle prescrizioni generali del P.G.T. di Bergamo considerato nella sua interezza.

In esso non si trova traccia nemmeno di questo.

## 2.6. Eliminazione parcheggio di interscambio in struttura

La Relazione Tecnica VARPGT09 prevede anche l'eliminazione della indicazione relativa al parcheggio di interscambio in struttura (P2i).

Anche in questo caso il testo è estremamente reticente e si scopre questo particolare solo andando a leggere nell'elenco degli Adeguamenti Elaborativi Non Prescrittivi da aggiornare.

Non viene fornita nessuna spiegazione del perché questa struttura, dalle caratteristiche qualitativamente elevate e riduttrice del consumo di suolo, venga semplicemente fatta sparire.

Risulta comunque indubbio che il raggiungimento di livelli qualitativi elevati non sia tra gli scopi dell'estensore della Relazione Tecnica: i parcheggi a raso sono per definizione di qualità molto scarsa, la notevole qualità intrinseca propria della Cintura Verde non viene neanche vista, il modello di sviluppo è il peggiore possibile, etc.

E' ovvio che una struttura di qualità, quale un parcheggio di interscambio multipiano in struttura modello Linate, in una relazione di questo genere non possa che essere eliminata ...

... senza avere neanche il coraggio di scriverlo in chiaro nel testo.

## 3.0. Conclusioni

Risulta evidente come la proposta di variante urbanistica VARPGT09 sia una proposta priva di una visione strategica ed urbanistica.

In particolare risulta completamente priva di qualsiasi considerazione verso la cittadinanza, i suoi bisogni e verso i principi stessi enunciati nel P.G.T., oltre che nello Statuto del Comune di Bergamo.

Questa Relazione Tecnica descrive e, se approvata, rende possibile un'opera al servizio degli interessi di due soli singoli operatori a regime giuridico privato e, molto semplicemente, risulta essere completamente indifferente non tanto ai bisogni della cittadinanza, ma alla cittadinanza stessa in quanto tale.

Oltre a questo si ha l'obbligo di segnalare come la realizzazione di questa variante sia destinata a far tracollare il livello qualitativo non solo dell'aeroporto di Orio al Serio, ma anche, e soprattutto, della città di Bergamo stessa e della sua popolazione residente.

Con l'eventuale approvazione di questa variante verrebbe completamente meno la possibilità di instaurare all'aeroporto di Orio il cosiddetto "Modello Linate", vale a dire la possibilità di ottenere tramite l'aeroporto benefici per tutti per mezzo di uno sviluppo equilibrato.

Qualora questa variante dovesse essere approvata dal Comune di Bergamo allora una delle conseguenze "collaterali" (vale a dire principali dopo un certo periodo di

tempo) sarà il mettere in corsa l'aeroporto di Orio per lo scudetto di "peggior aeroporto d'Europa".

E' noto come l'aeroporto di Milano Linate sia inserito all'interno di un sistema di parchi, di trasporti pubblici efficienti e di parcheggi di interscambio in struttura multipiano.

Questo ha comportato un rapporto di simbiosi con la città in conseguenza del quale la cittadinanza di Milano sente tale aeroporto come "proprio" e non rinuncia ad esso, come alcuni recenti esempi di programmazioni non corrette dimostrano.

Per quanto riguarda le antiche e recenti operazioni di compravendita relative ai terreni dell'ex-PN16 si deve rimarcare come il Comune di Bergamo non abbia alcun interesse o competenza circa le speculazioni andate a male di investitori privati.

Il Comune ha invece la responsabilità di "rappresentare la propria comunità, di curarne gli interessi e di promuoverne lo sviluppo", oltre che di "salvaguardare l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici".

Ci permettiamo di aggiungere che il Comune ha anche il dovere di inserire all'interno delle proprie partecipate, e dei relativi Consigli di Amministrazione, persone capaci e non personaggi che si comportano da energumeni nei confronti della popolazione residente

X COMITATO PAR

*Mario Basso*

BERGAMO

10 LUGLIO 2014

9/10

**OSSERVAZIONE N.2**

**Al  
Comune di Bergamo  
Direzione Pianificazione Urbanistica – PGT  
P.za Matteotti 3  
24122 BERGAMO**

**OSSERVAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI**

*Ai sensi Legge Reg.Lombardia n, 12/2005 e s.m.i.*

La sottoscritta ZACCARELLI ELEONORA  
nata a Bergamo il 10 agosto 1960, residente a BERGAMO in via V.Ghislandi, 47/A  
tel. 035.219762 , COD.FISC. ZCCLNR60M50A794W,

A nome del COORDINAMENTO COMITATI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE per BERGAMO  
SOSTENIBILE ([www.comitatiquartierebergamo.it](http://www.comitatiquartierebergamo.it) email: info@comitatiquartierebergamo.it)

**PRESENTA OSSERVAZIONE A VARPGT09: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL  
TERRITORIO FINALIZZATA ALLA RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE  
RELATIVE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT\_a/e/S37 - AdP FLY PARK"**

Adottato con deliberazione con Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 6 Prop. Del. in data 29/04/2013

**PREMESSA**

- 1. Lo Statuto del Comune di Bergamo** sancisce che il Comune di Bergamo rappresentando la propria comunità, oltre che a curarne gli interessi, ne salvaguarda il suo patrimonio costituito in particolare da beni ambientali e paesaggistici.
- 2. Il Consiglio della Circoscrizione 1**, riunito in seconda convocazione venerdì 17 gennaio 2014, invitato ad esprimere il parere su variante al PGT finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 – AdP Fly park" (richiesta parere N. P.G. I0004028), ha espresso a maggioranza **PARERE CONTRARIO**.
- 3. Dal "MANIFESTO PER UNA BERGAMO SOSTENIBILE" - Marzo 2012 del Coordinamento Comitati e Associazioni di quartiere per Bergamo:**
  - Il territorio che abitiamo appartiene a tutti: vogliamo un futuro della città fondato non su interessi particolari ma sulle aspirazioni collettive dei cittadini di oggi e dei cittadini del domani.  
Il "nostro" territorio e la "nostra" città sono in uso temporaneo a noi, cittadini di oggi, per conto delle future generazioni; devono essere gestiti in quest'ottica e non concepiti come un insieme di proprietà e di interessi particolari (legittimi ma parziali) da cui trarre il massimo profitto economico.  
Le trasformazioni urbanistiche spesso si sono rivelate miopi nel tempo, se non addirittura in aperto contrasto con i bisogni della collettività mentre c'è forte esigenza di scelte lungimiranti.
  - Il territorio che abitiamo è la nostra ricchezza ed è un patrimonio finito: ogni sua trasformazione deve essere operata in modo attento e parsimonioso. L'ambiente e il contesto urbano in cui viviamo sono elementi fondamentali della qualità della vita. Il suolo, l'aria, l'acqua, il sistema agro ambientale nel loro insieme rappresentano beni finiti e si fondano su equilibri delicati, da preservare e tutelare. Per porre un freno all'involuzione sociale e urbanistica della città occorre assumere l'obiettivo e il vincolo della sostenibilità: fermare il consumo di territorio, tutelare le aree verdi ed agricole dentro e attorno alla città, ricreare le condizioni ambientali di tutela della salute dei cittadini, ripensare il modello di mobilità.
  - L'informazione è un nostro diritto: vogliamo trasparenza nelle decisioni

PG.

- Il cittadino deve essere messo in grado di conoscere e comprendere in modo chiaro, semplice, trasparente e diffuso, obiettivi e logiche delle trasformazioni urbanistiche che vengono proposte sin dall'inizio dei procedimenti. I cittadini non sono un incidente o un fastidio nel processo decisionale. In alcune sue disposizioni l'Unione Europea ha sancito il diritto irrinunciabile dei cittadini ad essere informati su progetti e programmi di trasformazione del territorio e gestione dei beni comuni, stimolando in tal modo esperienze positive di urbanistica partecipata che hanno coinvolto diverse amministrazioni locali, anche nel nostro Paese. La partecipazione è fatta di azioni concrete: vogliamo costruire insieme i progetti che riguardano la trasformazione del nostro territorio
  - La partecipazione dei cittadini alla "gestione" del territorio li rende protagonisti e favorisce una "cura" dei luoghi realizzabile solo da chi li abita. L'Amministrazione deve costruire un processo innovativo di partecipazione con regole e procedure condivise. I cittadini hanno il diritto/dovere di contribuire a disegnare la propria città (cittadinanza attiva): tale funzione non può essere prevalentemente attribuita a chi intende soprattutto trarre vantaggio economico dalle trasformazioni territoriali. Il percorso partecipativo non si deve limitare ad affrontare gli aspetti decorativi di un progetto o i dettagli dell'organizzazione di uno spazio pubblico, ma deve seguire il progetto in tutte le sue fasi, preparatoria e progettuale, decisionale ed esecutiva.
4. nell'Accordo di programma si fa riferimento alla **realizzazione di parcheggi a raso per "non meno di 5.000 (cinquemila) posti auto"**. Con la scelta del parcheggio a raso si "asfalta" il verde naturale esistente provocando una notevole riduzione della funzione ecologica ambientale. Verrà a mancare un'area importante della cintura verde di Bergamo. Inoltre, i flussi automobilistici in entrata/uscita dal parcheggio aggraveranno le condizioni di inquinamento dell'aria e del carico sulla mobilità esistente, specialmente in attraversamento nei quartieri periferici di Colognola e Boccaleone.
  5. **Invadendo il sedime destinato alla ferrovia Bergamo-Orio**, si mette una pietra tombale su tale progetto;
  6. **La VarPGT9 non riesce a dimostrare il corretto inserimento nel contesto Paesaggistico**

#### **OSSERVAZIONI:**

- La realizzazione dei posti auto potrebbe essere fatta in struttura, ampliando sia l'attuale parcheggio in struttura, che quello a raso, già esistenti: tali strutture secondo le attuali norme potrebbero avere la stessa altezza dell'aerostazione.
- L'attività di sviluppo intermodale dell'aeroporto (**progetto reti ten-t**) iniziato nel 2010 prevede il collegamento ferroviario tra lo scalo e la stazione di Bergamo ed è inserito nelle attività a bilancio di SACBO ma, come si evince dalle tavole allegate, l'area dove è previsto il collegamento ferroviario intermodale tra lo scalo e la stazione di Bergamo, è inclusa nell'area dell'intervento del parcheggio a raso. Dovrebbe già essere invece una priorità del Comune, in accordo con i soggetti firmatari dell'accordo di programma, trovare una soluzione rapida alla realizzazione del collegamento aeroporto/città su rotaia, in previsione di Expo 2015. La scelta del parcheggio a raso è quindi in contrasto con il progetto di mobilità sostenibile che si basa sul graduale aumento del trasporto pubblico su rotaia e con la creazione di nodi di interscambio e dimostra così una incapacità a prefigurare uno sviluppo secondo i canoni della sostenibilità.

**SI CHIEDE PERTANTO DI:**

Revocare la deliberazione di adozione Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 Prop. Del. in data 29/04/2013 **per valutare alternative possibili in materia di riduzione di consumo di suolo per uno sviluppo sostenibile in quanto la variante prevede la realizzazione di parcheggi a raso sulla quasi totalità dell'area: rappresenta quindi una scelta in contrasto con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo enunciati nel Documento di Piano del PGT come obiettivi strategici.**

Certi che vorrete prendere in esame le considerazioni sopra esposte, che nascono dalla nostra volontà di essere parte attiva e propositiva per il futuro della città di Bergamo (città che ha l'ambizione di giocare un ruolo importante non solo Italia, ma anche in Europa), porgiamo distinti saluti.

✂ **Per il Coordinamento Comitati e  
Associazioni di quartiere per  
Bergamo**

**Eleonora Zaccarelli**



**OSSERVAZIONE N.3**

**Modulo per la presentazione delle osservazioni al Piano di Governo del Territorio**

(art. 13 L.R. del 12 marzo 2005 n.12 "Legge per il governo del territorio")

**DA CONSEGNARE AL PROTOCOLLO GENERALE IN 3 COPIE CARTACEE**

**(COMPILATE PREFERIBILMENTE IN FORMA DIGITALE)**

**allegando il file originale in formato word o pdf su supporto digitale (floppy disc o cd) o  
inviandone copia all'indirizzo mail infopgt@comune.bg.it**

**COMUNE DI BERGAMO**  
Direzione Territorio e Ambiente  
Divisione Pianificazione Urbanistica Generale



**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

**Osservazioni al Piano di Governo del Territorio**

(L.R. del 11 marzo 2005 "Legge per il governo del territorio" n.12)  
adottato con del. C.C. n. 22 del 4 marzo 2009

**NEL CASO DI COMPILAZIONE NON DIGITALE SI PREGA DI COMPILARE IN  
STAMPATELLO MAIUSCOLO CHIARAMENTE LEGGIBILE**

**Quando il dichiarante è persona fisica:**

\_\_\_ sottoscritt\_\_\_(1) \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

**Quando il dichiarante è una società (ente, associazione, ordine professionale, comitato, altro...):**

Il sottoscritto(1) Antonio Percassi legale rappresentante della società Aviostil S.r.l. con sede legale in Milano  
C.so Matteotti n. 10, C.F. e P. IVA 03751060967, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

**P R E S E N T A**

in data odierna e ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/05 "Legge per il governo del territorio" la seguente  
osservazione alla variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata alla ridefinizione delle previsioni  
urbanistiche relative all'Ambito di Trasformazione Ata/e/s37 - AdP Flypark (VARPGT09), in triplice copia,  
compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti.

## RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL'OSSERVAZIONE

### PREMESSO

- che, dopo aver sottoscritto l'Accordo di Programma *pubblicato sul B.U.R.L. in data 18/09/2013* e come ivi previsto, Aviostil s.r.l. ha venduto a SACBO S.p.A. le aree costituenti l'UMI 1 dell'Ata/e/s37;
- che, per espresso patto tra le parti, tuttavia, nel rogito Notaio Santus di trasferimento delle aree stipulato in data 20 maggio 2013, è espressamente previsto che Aviostil s.r.l. "potrà disporre della capacità edificatoria residua prevista dall'At/a/e/s37 pari a mc. 237.000 (duecentotrentasettemila) e a mq. 32.300 (trentaduemilatrecento) di superficie lorda di pavimento, che resta di sua piena ed esclusiva titolarità, in tutte le forme e i modi previsti dalla legge";
- che Aviostil s.r.l. si è riservata la capacità edificatoria per poter continuare a disporre della stessa e ciò anche nell'ambito di tutte le azioni ed iniziative dirette a cercare di creare le condizioni di carattere istituzionale, economico, sportivo, etc. per programmare la realizzazione a Bergamo di un nuovo stadio moderno ed efficiente (di seguito anche "progetto stadio");
- che inopinatamente il Consiglio comunale, con deliberazione n. 34 del 17 febbraio 2014, ha adottato una variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all'Ambito di Trasformazione Ata/e/s37 - AdP Flypark (VARPGT09) che sembra prevedere l'eliminazione di mc. 237.000 (duecentotrentasettemila) pari a mq. 32.300 (trentaduemilatrecento) di superficie lorda di pavimento su quali l'esponente ha fatto e continua a fare affidamento;
- che, secondo quanto emerge dalla Relazione alla variante VARPGT09 meglio in epigrafe indicata, l'obiettivo dichiarato della variante in realtà *"è quello di aggiornare gli elaborati cartografici, normativi e relazionali del PGT vigente, con particolare riferimento agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, ai fini di un loro adeguamento ai contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Società SACBO s.p.a. e Società AVIOSTIL s.r.l. e*



*finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Servizi Aeroportuale, pubblicato sul B.U.R.L. in data 18/09/2013*”;

- che, tuttavia, sempre nella Relazione alla variante, si sostiene che *“l’Accordo di Programma prevede la realizzazione di mc 33.000 (pari a mq 10.000 di S.I.p.) destinati a funzioni connesse all’attività aeroportuale, in riduzione rispetto alla volumetria massima di mc 270.000 prevista dall’U.M.I. 1 dell’Ambito di Trasformazione ‘Ata/e/s37 - AdP Fly Park’*”;


- che, come si evince sempre dalla già citata Relazione, *“in virtù dei contenuti dell’Accordo di Programma soprarichiamato, la presente variante urbanistica propone la modifica degli atti del PGT relativi al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi a seguito dell’attuazione delle previsioni del Documento di Piano relative alle U.M.I. 1 e 3 dell’Ambito di Trasformazione “Ata/e/s37 - AdP Fly Park” e in ragione della richiamata incompatibilità delle previsioni relative all’U.M.I. 2 dello stesso ambito con le limitazioni relative al rischio aeroportuale*”;

- che, come meglio si dirà in seguito, l’Accordo di Programma **non prevede la “riduzione” della capacità edificatoria** *“rispetto alla volumetria massima di mc 270.000 prevista dall’U.M.I. 1 dell’Ambito di Trasformazione ‘Ata/e/s37 - AdP Fly Park’*”;

- che, pertanto, anche la “modifica degli atti del PGT relativi al Piano delle Regole e del Piano dei Servizi a seguito dell’attuazione delle previsioni del Documento di Piano relative alle U.M.I. 1 e 3 dell’Ambito di Trasformazione “Ata/e/s37 - AdP Fly Park”” **non comporta -né potrebbe comportare- la soppressione delle capacità edificatorie residue** sulla cui disponibilità l’esponente ha contato e conta al fine di potere finalmente realizzare il progetto stadio;

- che, anche la proposta di deliberazione in data 24 gennaio 2014, n. 0005-14 Prop. Del., in effetti, si limita a prevedere quanto sopra ed è stata puramente e semplicemente fatta propria dal Consiglio Comunale con la delibera di adozione;

- che, tuttavia, un diverso intento emerge dalla discussione svoltasi nel corso della seduta del Consiglio comunale, avendo l’Assessore competente affermato che *“si tratta*



*di una delibera di variante del Piano di Governo del Territorio, che viene assunta in ossequio a un ordine del giorno del Consiglio comunale - in occasione dell'approvazione del piano attuativo, che prevede la realizzazione del parcheggio a servizio dello ospedale" (sic! - in realtà si tratta dell'Accordo di Programma, non del piano attuativo, e dell'aeroporto, non dell'ospedale) "- che dava mandato agli uffici, perché predisponessero la delibera di cancellazione delle volumetrie non ritenute più necessarie in quell'ambito di trasformazione. Ricordo che originariamente il PGT prevedeva in quell'ambito 270 mila metri cubi di volumetria con varia destinazione: a carattere commerciale, in parte produttivo, in parte ricettivo. Il piano attuativo presentato prevede la realizzazione solo di un parcheggio e di 30 mila metri cubi dei 270 mila previsti, quindi la questione è annullare quei 240, che attualmente sono ancora previsti dal Piano di Governo del Territorio. Ebbene, in ossequio a quell'ordine del giorno, abbiamo ritenuto che fosse opportuno non aspettare la revisione del piano, ma provvedere a cancellare subito quelle volumetrie, anche per dare una risposta concreta a chi, in qualche modo, riteneva che quelle volumetrie sarebbero rimaste a disposizione dell'amministrazione, per utilizzarle eventualmente in altri ambiti di trasformazione";*

- che gli atti relativi alla variante al PGT sono stati depositati presso l'ufficio di Segreteria, in libera visione al pubblico, a far data dal 14.05.2014;

- che, a norma dell'art. 13, comma 4, L.R. 12/2005, è possibile presentare osservazioni ed il relativo termine è stato fissato dal Comune nel giorno 14 luglio 2014;

- che, se realmente l'effetto della variante VARPGT09 fosse quello di sopprimere in radice la capacità edificatoria residua, si tratterebbe di atto gravemente pregiudizievole e lesivo e per di più adottato senza enunciare una qualsiasi ragione di interesse pubblico da soddisfare;

- che, pertanto, l'esponente intende esercitare il diritto di presentare osservazioni, impregiudicati ogni altra ragione, diritto, interesse e/o azione, in ogni sede competente, formulando le seguenti

#### **OSSERVAZIONI**



## **A) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.**

Non risulta che nella specie sia stato osservato il disposto dell'art. 13, comma 2, della L.r. n. 12/205 che prevede una fattispecie speciale di pubblicità e partecipazione relativa all'approvazione del PGT.

In ogni caso, ove il reale intendimento della variante sia, come è stato affermato nella relazione dell'Assessore, quello di *“provvedere a cancellare subito quelle volumetrie, anche per dare una risposta concreta a chi, in qualche modo, riteneva che quelle volumetrie sarebbero rimaste a disposizione dell'amministrazione, per utilizzarle eventualmente in altri ambiti di trasformazione”* è del tutto evidente l'illegittimità della stessa per violazione dei principi in epigrafe anche sotto altro profilo.

Si tratta, infatti, di una decisione di carattere estremamente specifico e puntuale (talmente puntuale e circoscritta da non riguardare neppure le aree -che sono rimaste, come prima, edificabili- ma solo le volumetrie), che, a prescindere dalla sua illegittimità in radice che verrà meglio illustrata in seguito, non poteva in alcun modo essere presa senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con l'esponente in modo da consentirne la partecipazione e da assicurare l'anticipata tutela delle proprie posizioni giuridiche.

Nessuna comunicazione, personale e non, è stata fatta e, pertanto, per ciò solo, la variante adottata è illegittima e non potrà in alcun caso essere approvata.

## **B) VIOLAZIONE DELL'ART. 4, L.R. 12/2005 E S.M. E I.**

La variante avrebbe dovuto necessariamente essere assoggettata a VAS o, almeno, verifica di VAS.

Secondo l'art. 4, comma 2, L.R. 12/2005, *“sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché*

le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione".

In ogni caso, anche le varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi non sfuggono alla disciplina VAS e, a norma dell'art. 4, comma 2-bis, "sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS".

La legge non prevede eccezioni di sorta, sicché l'applicazione della disciplina VAS non può certo ritenersi esclusa in ragione dell'oggetto della variante.

In ogni caso, il fatto che sia prevista una riduzione della capacità edificatoria non consente in alcun modo di ritenere irrilevante la variante a fini VAS.


Sotto il profilo sostanziale, infatti, la VAS del PGT aveva valutato l'assetto del documento di piano e ritenuto equilibrati gli "effetti derivanti dall'attuazione" del medesimo a norma dell'art. 4, comma 1, L.R. 12/2005.

Anche la soppressione della capacità edificatoria, modificando significativamente l'assetto del territorio sia in termini quantitativi sia qualitativi, richiede, senza dubbio, una nuova completa valutazione, la cui omissione inficia la variante anche sotto il profilo sostanziale.

Del resto l'obbligatorietà della VAS/verifica di assoggettabilità è certamente incontrovertibile anche per il fatto che la variante è indubbiamente un atto di secondo grado (come correttamente riconosciuto dall'Assessore competente "la questione è annullare quei 240, che attualmente sono ancora previsti dal Piano di Governo del Territorio"). L'A.C. era quindi sicuramente tenuta a rispettare il ben noto ed inderogabile principio del *contrarius actus*.

### **C) TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.**

Come rilevato in premessa, la variante si fonda su un presupposto totalmente errato, vale a dire che l'Accordo di Programma preveda la riduzione della capacità edificatoria dell'Ata/e/s37.



L'Accordo di Programma è uno strumento attuativo del PGT (diverso dal piano attuativo) e il fatto che abbia previsto l'utilizzazione solo parziale della maggiore capacità edificatoria prevista dal Documento di Piano non significa, naturalmente, che l'approvazione dell'AdP renda necessario l'adeguamento degli elaborati del PGT, come sembra postulare la proposta in data 24 gennaio 2014 e, anto meno, dall'approvazione dell'AdP può derivare l'eliminazione dal Documento di Piano della disciplina di cui alla Scheda dell'Ata/e/s37 più volte citato.


Ciò risulta, in effetti, proprio dalle stesse affermazioni dell'Assessore in premessa richiamate, in cui si dà atto che le capacità edificatorie residue sono senza alcun dubbio tuttora esistenti, tant'è vero che *"la questione è annullare quei 240, che attualmente sono ancora previsti dal Piano di Governo del Territorio"*.

Inutile dire poi della totale illogicità della tesi esposta secondo cui da un Accordo di Programma, **non in variante del PGT**, sarebbe derivato un obbligo di adeguamento e, addirittura, di cambiamento del PGT stesso. In tal modo si è ignorato uno dei caratteri fondamentali del sistema di pianificazione urbanistica: quello gerarchico. Come si può fondatamente ritenere che un atto di grado inferiore (quale sicuramente è l'ADP che non comporta variante al PGT) imponga il cambiamento di un atto di rango superiore quale il PGT? Nessuna spiegazione è stata fornita sul punto perché una spiegazione non esiste e non può esistere perché l'unica possibilità sarebbe quella di considerare l'Accordo stesso già in variante del PGT ma, se così fosse, non vi sarebbe stato bisogno della variante cui si oppone.

#### **D) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE**

A ciò si aggiunga che la decisione di procedere *"ad **annullare** quei 240"*, se tale è l'effetto della variante, è gravemente illegittima per assoluto difetto di motivazione.

Trattandosi di variante estremamente specifica ("variante puntale"), non generale, destinata ad incidere in modo drasticamente pregiudizievole ed irreparabile su destinatari precisamente identificabili, non solo il Consiglio comunale avrebbe dovuto garantirne la partecipazione, non essendo nei confronti degli stessi sufficiente il



semplice deposito e la mera pubblicità degli atti nelle forme previste in via generale, così come rilevato alla precedente lettera A), ma avrebbe anche dovuto fornire una congrua, adeguata e specifica motivazione.


**E) DIFETTO O FALSITA' DELLA MOTIVAZIONE SOTTO ALTRI PROFILI. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI**

Chiarito che l'approvazione dell'AdP non giustifica ad alcun titolo l'eliminazione delle capacità edificatorie residue e che è mancata qualsiasi motivazione in relazione alla specifica posizione degli interessati, la variante sarebbe sorretta solo dall'aver "*ritenuto che fosse opportuno non aspettare la revisione del piano, ma provvedere a cancellare subito quelle volumetrie, anche per dare una risposta concreta a chi, in qualche modo, riteneva che quelle volumetrie sarebbero rimaste a disposizione dell'amministrazione, per utilizzarle eventualmente in altri ambiti di trasformazione*".

In nessun punto della variante viene spiegata la ragione per cui si è ritenuto di dovere anticipare la revisione del PGT rispetto alla scadenza naturale prevista dalla legge. Tanta fretta, del resto, sarebbe certamente stata degna di miglior causa e avrebbe richiesto di venire congruamente giustificata.

Oltre all'inspiegabile fretta, si fatica non poco a comprendere chi abbia posto il problema delle volumetrie che "*sarebbero rimaste a disposizione dell'amministrazione, per utilizzarle eventualmente in altri ambiti di trasformazione*" perché nella relazione non viene indicato chi lo abbia posto. Ammesso e non concesso che qualcuno si sia dato pena per tale asserito problema, è evidente che, se fosse stato rispettato il principio del contraddittorio, altri, la cui posizione non appare certo meno importante, avrebbero sicuramente potuto illustrare le ragioni per cui mantenere le volumetrie non era certo un problema. Nessuna spiegazione infine è stata data alla ritenuta necessità di dare "*una risposta concreta a chi, in qualche modo, riteneva*" esiste il problema. Anche sotto questo profilo la decisione di procedere alla variante solo perché qualcuno ha ritenuto sussistere un problema e lo ha posto.

Ma non sono certo solo questi gli unici punti oscuri di tutta l'operazione.



Restano, infatti, completamente ignoti:

- i motivi sostanziali di pubblico interesse per cui si dovrebbe “*cancellare*” e per giunta “*cancellare subito quelle volumetrie*” (intento che il Comune si limita a definire “opportuno” senza peraltro aggiungere nemmeno una sola parola circa l’interesse pubblico perseguito, ammesso e non concesso che esista effettivamente un interesse pubblico del che è più che lecito dubitare);
- le ragioni per cui rileverebbe il fatto che “*quelle volumetrie sarebbero rimaste a disposizione dell’amministrazione, per utilizzarle eventualmente in altri ambiti di trasformazione*”.


Non vi è in effetti alcuna valida ragione per procedere alla cancellazione delle volumetrie ed è, per converso, pienamente legittimo che le stesse, d’intesa con la P.A. e nei modi di legge, possano essere utilizzate “*in altri ambiti di trasformazione*” come prevede espressamente la legge sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello della circolazione delle volumetrie stesse.

Una decisione, insomma, del tutto arbitraria, data semplicemente per scontata mentre avrebbe richiesto una motivazione particolarmente penetrante ed un’adeguata giustificazione in ordine alla sussistenza di concreti ed attuali interessi pubblici in tal senso.

#### **F) ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.**

A quanto sopra si può ora aggiungere che non solo difetta qualsiasi concreto interesse pubblico. La variante, nella denegata e non creduta ipotesi in cui realmente (il che è più che dubbio) comporti davvero la soppressione delle capacità edificatorie residue, è quindi destinata a pregiudicare relevantissime occasioni di investimento e sviluppo, sostegno dell’economia e dell’occupazione, insieme alla possibilità di favorire il processo per dotare la Città di un nuovo stadio all’avanguardia e di tutte le attività collegate come avviene ormai da tempo nelle principali città europee.

\*\*\*\*\*



Tutto ciò premesso ed osservato, l'esponente, *ut supra* assistita e rappresentata,

### **CHIEDE**

che in sede di approvazione definitiva della variante del PGT *in itinere*:

- venga dato espressamente atto che la stessa **non comporta** la soppressione delle capacità edificatorie residue previste per l'Ata/e/s37 - AdP Flypark, né la possibilità del loro utilizzo in altri ambiti di trasformazione, nel rispetto delle procedure a tal fine *pro tempore* applicabili;

- in subordine, nella denegata ipotesi contraria, la stessa venga modificata facendo salve tali capacità edificatorie e la possibilità del loro utilizzo in altri ambiti di trasformazione, nel rispetto delle procedure a tal fine *pro tempore* applicabili.

Con ogni più ampia riserva.

Ing. Antonio Percassi

**AVIOSTIL S.r.l.**





Progetto, nel caso di relazione/indirizzi e criteri segnalare il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

**PR - PIANO DELLE REGOLE**

- elaborato di riferimento  Relazione (PR0)  
 Norme (PR1)  
 Schede Ne (PR1 - Allegato)  
 Elaborato cartografico

*(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)*

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato relazionale o cartografico (nel caso di Schede Ne specificare numero e denominazione della Scheda, nel caso di relazione/indirizzi e criteri segnalare anche il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

**PS - PIANO DEI SERVIZI**

- elaborato di riferimento  Relazione (PS0.a)  
 Norme (PS0.b)  
 Catalogo Nuovi Servizi (PS0.c PARTE A)  
 Schede Nuovi Servizi (PS0.c PARTE B)  
 Elaborato cartografico

*(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)*

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato relazionale o cartografico (nel caso di Schede Ns specificare numero e nome della Scheda del Ns, nel caso di Relazione/Catalogo/Norme segnalare anche il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

**PUGSS - PIANO URBANO GENERALE  
DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO**

- elaborato di riferimento  Relazione tecnica  
 Elaborato cartografico

*(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)*

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato relazionale o cartografico

*SP*  


(nel caso di relazione segnalare anche il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

**SG** - STUDIO GEOLOGICO,  
IDROGEOLOGICO E SISMICO

elaborato di riferimento  Relazione (SG0)  
 Allegato  
(specificare 1, 2 o 3)  
 Elaborato cartografico

(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato relazionale o cartografico (nel caso di relazione/allegato segnalare anche il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

--

**SP** - STUDIO  
PAESISTICO

elaborato di riferimento  Relazione (SP0)  
 Elaborato cartografico

(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato relazionale o cartografico (nel caso di relazione segnalare anche il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

--

**VAS** - VALUTAZIONE  
AMBIENTALE  
STRATEGICA

elaborato di riferimento  Rapporto Ambientale  
 VIC definitivo  
 Sintesi non tecnica

(barrare la casella riferita al tipo di elaborato oggetto dell'osservazione)

Specificare nella casella a fianco il nome dell'elaborato e il numero della/e pagina/e interessata/e dall'osservazione)

--

## ELENCO DEGLI EVENTUALI ALLEGATI ALL'OSSERVAZIONE

*Contrassegnare le caselle corrispondenti alla eventuale documentazione allegata all'osservazione*

- documentazione catastale (estratti)
- documentazione urbanistica (estratti PRG, PGT, ...)
- documentazione fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con individuazione /localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione o repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)
- dichiarazioni attestanti il titolo del richiedente (nel caso di legale rappresentante o tecnico incaricato o altro)
- documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze
- documentazione probatoria degli eventuali interventi in sanatoria (condoni edilizi)
- nulla osta "Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici" e/o "Sovrintendenza Archeologica" per immobili vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004
- copia dell'autorizzazione paesistica rilasciata ex D. Lgs. 42/2004 (con eventuali elaborati cartografici relativi a opere esterne su edificio in ambito vincolato)
- altro (specificare nella tabella seguente)

Con osservanza.

Bergamo 14 luglio 2014

Firma Aviostil S.r.l. (ing. Antonio Percassi)

**AVIOSTIL S.r.l.**  


Per integrale condivisione: Atalanta B.C. (dott. Luca Percassi)

**ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.**  
*L'Amministratore Delegato*  
**Dott. Luca Percassi**  


SPAZIO PER ALLEGATI

Data 14 luglio 2014

Firma Ing. Antonio Percassi

15

  
**AVIOSTEL S.r.l.**



**OSSERVAZIONE N.4**

*Ing. Adriano Pirotta*  
*Via Quarenghi, 13*  
*24122 Bergamo*

*Avv. Rocco Gargano*  
*Via Guglielmo d'Alzano, 5*  
*24122 Bergamo*

**Spett.le.**  
**COMUNE DI BERGAMO**  
**Palazzo Frizzoni,**  
**Piazza Matteotti, 27**  
**24122 BERGAMO**


**OGGETTO:** Osservazione alla variante al PGT adottata con delibera C.C. n. 34 Reg. C.C./15 Prop. Del. in data 17.02.2014 finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all' "At\_a/e/s37 – Flypark".

I sottoscritti Ing. Adriano Pirotta e Avv. Rocco Gargano, in merito all'oggetto espone quanto segue:

**premesse che:**

- la variante in oggetto è "finalizzata alla ridefinizione delle previsioni urbanistiche relative all'Ambito di Trasformazione del PGT denominato "At\_a/e/s37 – Flypark";
- l'obiettivo della variante in oggetto è quello "di aggiornare gli elaborati cartografici, normativi e relazionali del PGT vigente, con particolare riferimento agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, ai fini di un loro adeguamento ai contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 tra Comune di Bergamo, Società SACBO S.p.A., Società Ayiostil S.r.l. e finalizzato alla realizzazione del Nuovo Centro Servizi Aeroportuale";
- con l'approvazione e la pubblicazione dell'Accordo dei Programma citato erano state modificate le tabelle del Piano dei Servizi relative agli accordi sottoscritti;
- in conseguenza delle modifiche apportate viene ridefinito il perimetro dell'At\_a/e/s37 seguendo quello previsto dall'Accordo di Programma vigente e viene riportata la dicitura "IU5 – Piani e programmi in corso" nel Piano delle Regole e "Interventi in corso di attuazione" nel Piano dei Servizi
- la variante recepisce i contenuti dell'Accordo di Programma anche relativamente alla eliminazione del parcheggio in struttura per sostituirlo con parcheggi a raso per min. 5.000 posti auto;

PG



**considerato che:**

- secondo il testo della delibera di adozione “l’aggiornamento delle tipologie e dei quantitativi dei servizi relativi, inerenti all’UMI1 dell’Ambito di Trasformazione At\_a/e/s37 elencato nell’elaborato del Piano dei Servizi “PS0b Apparato Normativo- Parte 2” Catalogo dei Servizi in progetto a seguito delle variazioni apportate alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico/generale previsto dall’Accordo di Programma citato” è stato approvato ai sensi dell’art.9 comma 15 della L.R. 12/2005;
- la procedura sopra riportata non risulta applicabile nel caso specifico in quanto le modifiche non sono relative a strutture pubbliche;
- nelle schede proposta di modifica allegate alla relazione tecnica nella tabella (Allegato 1) del Piano dei Servizi PS0b – Apparato Normativo; parte 2 – Catalogo dei servizi di Progetto; sezione 1 – servizi in corso di attuazione, la descrizione del servizio “Nuovi parcheggi intermodali di supporto allo scalo aeroportuale (min. 5.000 posti auto) la quantità pari a 120.000 mq viene trasferita dalla colonna St (Superficie territoriale) a Slp (Superficie lorda di pavimento) contraddicendo quanto indicato nell’Accordo di Programma e generando potenziale volumetria secondo la definizione di Slp contenuta nelle Norme;
- rispetto alle previsioni del PGT vigente prima della stipula dell’accordo di Programma la quantità di suolo consumato con la nuova proposta è di molto superiore;

**chiediamo che:**

- 1) venga annullata la previsione del parcheggio a raso in quanto generata da procedura non conforme con l’introduzione per tutta l’area destinata al parcheggio intermodale di supporto allo scalo aeroportuale della destinazione V5;
- 2) in subordine venga riportata nella scheda PS0b del Piano dei Servizi la quantità del parcheggio nella colonna della St (Superficie territoriale)

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Bergamo, 14 luglio 2014

**Comune di Bergamo**  
E0138648 14/07/2014

Ing. Adriano Pirotta

Avv. Rocco Gargano



Atto di PGT		PS - Piano dei Servizi		PS05 - APPARATO NORMATIVO PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto SEZIONE 1 - Servizi in corso di attuazione				QUANTITA'	
IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE SERVIZIO	LOCALIZZAZIONE		GRUPPO TIPOLOGIA CLASSE	QUARTIERE	ST (mq)	SLP (mq)		
		AMBITO DI INTERVENTO							
AdP14	Nuova sede dogana	A6P - Centro Servizi Aeroportuale		Tn3	CAMPAGNOLA	4.000	2.300		
	Nuovi parcheggi intermodali di supporto allo scalo aeroportuale (min. 5.000 posti auto)	A6P - Centro Servizi Aeroportuale		P11	CAMPAGNOLA	-	120.000		
	Verde di connessione ambientale	A6P - Centro Servizi Aeroportuale		V4	CAMPAGNOLA	69.278	-		
	Nuove infrastrutture viarie di collegamento con la viabilità a nord del Centro Galassie e con la via Zanica, ad est con la nuova Cremasca e l'aeroporto	A6P - Centro Servizi Aeroportuale		P	CAMPAGNOLA				

Atto di PGT		PS - Piano dei Servizi				QUANTITA'	
IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE SERVIZIO	LOCALIZZAZIONE	GRUPPO TIPOLOGIA CLASSE	QUARTIERE	ST (mq)	SLP (mq)	
	<p><b>Elaborato normativo</b></p> <p><b>PS0b - APPARATO NORMATIVO</b>  <b>PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto</b>  <b>SEZIONE 1 - Servizi in corso di attuazione</b></p>						
AdP14	Nuova sede dogana		Tn3	CAMPAGNOLA	4 000	2 300	
	Nuovi parcheggi intermodali di supporto allo scalo aeroportuale (min. 5.000 posti auto)	AdP - Centro Servizi Aeroportuale	P1i	CAMPAGNOLA	120 000		
	Verde di connessione ambientale		V4	CAMPAGNOLA	69.278	-	
	Nuove infrastrutture viarie di collegamento con la viabilità a nord del Centro Galassia e con la via Zanica, ad est con la nuova Cremasca e l'aeroporto		P	CAMPAGNOLA			

*Proposta di modifica dell'originario*

**OSSERVAZIONE N.5**



Alla cortese attenzione del  
Sig. Sindaco  
del Comune di Bergamo  
Piazza Matteotti  
24100 BERGAMO (BG)

OSSERVAZIONE A VARPGT09: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALLA RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT\_a/e/S37 - AdP FLY PARK"


Adottato con deliberazione con Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 Prop.  
Del. in data 29/04/2013

---

Il sottoscritto Nicola Cremaschi, nato a Bergamo il 02/08/1972 a nome e per conto del circolo di Bergamo dell'associazione "Legambiente", portatrice d'interesse diffuso, nello spirito di collaborazione, nell'interesse generale e rispetto del territorio in cui viviamo, intende sottoporre all'attenzione di codesta spettabile Amministrazione le seguenti considerazioni da valutare come osservazioni al medesimo Piano.

**Premesso che:**

- ❑ il 27 dicembre del 1253 l'allora podestà del comune di Bergamo, Bonifazio di San Nazario di Pavia, concede queste aree di proprietà comunale e descritte come appezzamenti prativi ad Aydo Grumelli, detto Aydino, che vi insedia il castello tutt'ora esistente attorno al quale si dispone il nucleo rurale di Campagnola e che al contempo sempre Aydo Grumelli dà avvio ad un'imponente opera di messa a cultura dei terreni posti a sud del borgo. (testo tratto da Longhi S., 1999, Il castello di Campagnola: proprietà e strutture materiali fra il XIII e il XIV secolo in Colmuto Zannella G. (a cura di) Territorio e fortificazioni, Quaderni dell'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, Bergamo)
- ❑ Si vien così delineando una ben precisa e particolare organizzazione territoriale che trae la sua ragione di essere dal vicino corso della Morla, che in questo tratto viene letteralmente sdoppiata dal lavoro dell'uomo che ha creato due distinti alvei, dal primo dei quali si ricava l'acqua per irrigare i campi, mentre nel secondo si fanno defluire le acque in eccesso che sciolano dagli appezzamenti agricoli, Come conseguenza si è così formato un sistema idraulico di forma rettangolare tutt'ora esistente, perfettamente funzionante e facilmente visibile;



Questo medioevale episodio di appoderamento, assieme all'analogo caso che ha portato alla nascita del paese di Comun Nuovo, costituisce un unicum a livello provinciale e presenta un indiscusso valore storico, paesaggistico e identitario di grande rilievo e interesse;



- ❑ Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 5232 del 7 settembre 2009 ha stabilito che la protezione del bene ambientale-paesaggistico risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello privato per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex articolo 9 della Costituzione.
- ❑ Il Consiglio di Stato Sez.VI con sentenza n. 118 del 11 gennaio 2013 ha stabilito che la tutela del paesaggio è un valore primario e assoluto.

- Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2222, del 29 aprile 2014 ha stabilito che Il paesaggio rappresenta un bene primario ed assoluto prevalente rispetto a qualunque altro interesse. Come è noto, sotto il profilo costituzionale l'art. 9 Cost. introduce la tutela del "paesaggio" tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di "bellezza naturale" ma deve essere considerato come bene "primario" ed "assoluto", in quanto abbraccia l'insieme "dei valori inerenti il territorio" concernenti l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono. Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie. Il piano paesaggistico costituisce una valutazione ex ante della tipologia e dell'incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l'identità stessa della nazione.
- 1) le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);
- 2) la tutela del paesaggio «va intesa nel senso lato della tutela ecologica» (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell'ambiente» (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha «una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali», ed è «basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana» (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391);
- 3) l'imposizione in concreto del vincolo paesistico «contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio» (Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 345) e ne evita le alterazioni (Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 355);
- 4) l'art. 9 della Costituzione «tutela il paesaggio-ambiente, come espressione di principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana» (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1° aprile 1998, n. 85).
- Anche se ancora rimane in generale la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell'ambiente all'interno della materia dell'urbanistica (o meglio del governo del territorio), la Corte Costituzionale, anche di recente, ha più volte sottolineato, che dette tutele concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela differenziata e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del territorio (cfr. sentt. 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio 2008, n. 180). Per chiudere è opportuno ricordare che la Consulta ha inoltre stabilito che la tutela ambientale e paesaggistica, ha per oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze Corte Cost. n. 367 del 2007, n. 182 del 2006, e n. 232 del 2008).

**Pertanto si chiede di:**

1. Impegnare il Consiglio comunale a richiedere a SACBO la sospensione immediata dei lavori.
2. Verificare che l'intervento non costituisca violazione delle suddette sentenze del Consiglio di Stato.
3. Qualora sia verificata l'esistenza di suddetta violazione aprire la procedura di annullamento dell'accordo di programma in autotutela.

Con la convinzione di aver proposto un suggerimento utile ed importante, invitiamo i signori consiglieri comunali a riflettere approfonditamente sul merito della questione esposta e confidiamo nell'accoglimento della presente osservazione convinti di interpretare le intenzioni degli amministratori.

Con l'occasione porgiamo

Distinti Saluti.

Bergamo li, 25 giugno 2014

Legambiente Bergamo  
Il presidente  
Nicola Cremaschi

**Circolo Legambiente Bergamo**  
**Via Ghislanzoni 37, Bergamo**  
**[www.legambientebergamo.it](http://www.legambientebergamo.it)**  
**eMail: [info@legambientebergamo.it](mailto:info@legambientebergamo.it)**  
**PEC: [legambientebg@pec.legambientebergamo.it](mailto:legambientebg@pec.legambientebergamo.it)**  
**Codice Fiscale 95008870164**

**OSSERVAZIONE N.6**



Alla cortese attenzione del  
Sig. Sindaco  
del Comune di Bergamo  
Piazza Matteotti  
24100 BERGAMO (BG)

OSSERVAZIONE ALLA VARP GT09: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALLA RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT\_a/e/S37 - AdP FLY PARK"

Adottato con deliberazione con Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 Prop. Del. in data 29/04/2013

---

Il sottoscritto Nicola Cremaschi, nato a Bergamo il 02/08/1972 a nome e per conto del circolo di Bergamo dell'associazione "Legambiente", portatrice d'interesse diffuso, nello spirito di collaborazione, nell'interesse generale e rispetto del territorio in cui viviamo, intende sottoporre all'attenzione di codesta rispettabile Amministrazione le seguenti considerazioni da valutare come osservazioni al medesimo Piano.

**PREMESSO CHE:**

- I processi di trasformazione di un territorio mediante edificazione e cementificazione (edifici e parcheggi) comportano una radicale e univoca modifica dello stesso in maniera pressochè irreversibile.
- Il territorio di Bergamo è ritenuto tra i più antropizzati della Lombardia. I dati di consumo di suolo diffusi annualmente dall'Istituto Nazionale di Urbanistica sono in questo senso eloquenti, l'urbanizzazione avvenuta a partire dagli anni '60 del XX secolo è stata massiccia e soprattutto è avvenuta in modo impetuoso e per molti versi disordinato;

**Circolo Legambiente Bergamo**  
**Via Ghislanzoni 37, Bergamo**  
[www.legambientebergamo.it](http://www.legambientebergamo.it)  
**eMail: [info@legambientebergamo.it](mailto:info@legambientebergamo.it)**  
**PEC: [legambientebg@pec.legambientebergamo.it](mailto:legambientebg@pec.legambientebergamo.it)**  
**Codice Fiscale 95008870164**

- Questa situazione ha comportato una notevole impermeabilizzazione del suolo che è tutt'ora in atto;
- L'impermeabilizzazione del suolo ha alterato l'equilibrio idrogeologico riducendo la capacità drenante dei terreni mettendo a dura prova il sistema irriguo della pianura bergamasca, soprattutto in occasione degli eventi atmosferici primaverili e autunnali;
- Nell'ipotesi progettuale della Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole in oggetto, si prevede l'occupazione di terreni con la realizzazione di infrastrutture e edifici quali:
  - una piattaforma da adibire a parcheggio pubblico per 5.000 posti auto (St 120.000 mq.)
  - nuova sede della dogana (Slp 2.300 mq);
  - nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (Slp mq. 8.000);
 E' una dato di fatto come queste nuove infrastrutture/edifici proposti dall'ambito "At\_a/e/s37 – AdP Fly Park", oggetto di Variante, costituiranno nuova superficie impermeabile che originerà essa stessa deflussi idrici che graveranno il terreno residuo circostante.

### **Considerato che:**

- Le numerose trasformazioni territoriali che comportano consumo di suolo aumentano esponenzialmente le criticità legate alla sua impermeabilizzazione con le conseguenti problematiche dovute al drenaggio e allo smaltimento delle acque. Questo fenomeno genera violente variazioni nelle portate dei torrenti e corsi d'acqua che sempre più frequentemente tendono ad esondare, erodendo i terreni e causando sempre maggiori danni al territorio. Questo fenomeno oltre ad antropizzare e compromettere irreversibilmente l'equilibrio naturalistico ed idrogeologico del nostro territorio, è causa di costi economici sempre maggiori a carico della collettività che riteniamo sia corretto valutare adeguatamente.
- ad oggi, risultano autorizzati e già iniziati, lavori per la realizzazione di un primo "Lotto" di parcheggio, avente capienza pari a 1.500 posti auto;
- Le varianti urbanistiche possono definire e specificare, con particolare riferimento alle norme tecniche del piano delle Regole e dei Servizi, nel dettaglio le modalità ed i termini, nonché particolari procedure con cui definire nei vari gradi di progettazione successiva, opere e manufatti;
- In particolare, l'applicazione del principio dell'Invarianza Idraulica, sarebbe un segnale, molto importante verso la definizione di progetti sostenibili, anche quando si parla di parcheggi o edifici a servizio di un aeroporto;

### **Si OSSERVA e si chiede di:**

Considerare, nei prossimi step procedurali (permessi di Costruire e/o Autorizzazioni varie) che discendono dall'efficacia della presente Variante, che riguarderanno i restanti "Lotti" o "stralci" oggetto dell'accordo di programma di cui trattasi (parcheggio per i restanti 2.500 posti auto, edificio delle dogane, edificio del nuovo comando dei Vigili del Fuoco) mediante l'applicazione del principio dell' INVARIANZA IDRAULICA.

Sostanzialmente ogni trasformazione di un area non deve provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete infrastrutturale, che riceve i deflussi superficiali originati dalla stessa trasformazione. Qualsiasi operazione di trasformazione dei suoli a favore di una infrastruttura (parcheggio a raso, piuttosto che parcheggio a silos o parcheggio interrato, ovvero edifici) dovrà essere pensata e valutata, tenendo conto degli aspetti che seguono perseguendo il principio che qualsiasi operazione di perdita di superficie drenante deve adottare, mediante il supporto di studi e calcoli approfonditi, tutte quelle azioni compensative atte a mantenere invariata la capacità drenante del terreno interessato dall'intervento, quindi terreno che verrà coperto.

Riteniamo che chi consuma il territorio in termini di perdita della capacità di regolazione delle piene, debba adottare AZIONI COMPENSATIVE, per mantenere invariato il grado di sicurezza del territorio nel tempo.

Pertanto i prossimi progetti che verranno definiti/autorizzati seppur con ridotto Volume rispetto a quanto previsto dalle precedenti norme, dovranno tener conto di tale principio, che risulta essere sempre applicabile, in quanto stiamo parlando di nuove trasformazioni di suolo attualmente libero, per il quale è doverosa una richiesta di compensazione, in termini di suolo occupato e di riequilibrio coperto/libero. Quanto sopra deve essere necessariamente recepito in una Variante, e può essere fatto fin da ora per i progetti che devono essere ancora valutati, in quanto la normativa attuale vigente nella nostra Regione, non prevede il dettaglio, e la sua applicazione viene lasciata alla sensibilità di ciascuna Amministrazione. Nel merito occorre sottolineare come:

- L'ipotesi di Variante, e di fatto per gli interventi ancora da autorizzare, di fatto modifica le condizioni preesistenti in termini di permeabilità delle superfici, nello specifico nei terreni che ospiteranno il nuovo parcheggio a parcheggio, vengono eliminati canali scolmatori di origine storica frutto di sapiente lavoro dell'uomo che già in epoca medievale aveva tentato di risolvere il problema delle percolazioni e dei convogliamenti delle acque sui campi da coltivare. Questi canali nel tempo hanno subito modificazioni, deviazioni a causa del passaggio di infrastrutture (autostrada e altre infrastrutture) ma hanno mantenuto, in particolare nell'area oggetto di trasformazione, la loro tessitura originaria e la loro funzione di convogliamento delle acque e di irrigazione.
- Con la realizzazione della nuova infrastruttura a parcheggio, ma anche dei nuovi edifici del Comando dei VVf e della dogana, si attua una trasformazione di interi comparti agricoli permeabili, comportante un aumento di impermeabilizzazione dei suoli, con conseguente ampliamento delle superfici coperte pavimentate o da volumi edilizi;

L'effetto sinergico di quanto sopra descritto (eliminazione ipso fatto di tali canali e la sostituzione di terreno drenante con piattaforme impermeabili) aggrava il problema del deflusso delle acque che percoleranno sui terreni e convoglieranno in un non ben determinato ricettore (Roggia Morla esistente ovvero fognatura) di cui non si conosce la portata e la capacità ricettiva.


**Pertanto si propone che le norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi piuttosto che del piano delle Regole, debbano essere integrate con quanto segue:**

- 1. I progetti che verranno presentati dovranno essere realizzati e pensati, in funzione del principio dell'INVARIANZA IDRAULICA.**

Di seguito si riassumono le fondamentali tecniche che guidano l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica che considera fundamentalmente il VOLUME DI INVASO (W) e il tubo ad un di scarico con strozzatura, opportunamente dimensionato.

Il Volume di invaso è un volume naturalmente disponibile per la laminazione della portata meteorica dell'acqua. Rappresenta la somma dei volumi delle depressioni naturali del terreno oggetto dell'intervento, compresi i fossi, i solchi propri di un terreno che normalmente vengono riempiti quando piove). Quando si compie una trasformazione, questo volume viene ridotto.

Tale Volume naturale di invaso, oggetto di modifica, verrà incrementato di una quota in funzione della permeabilità del suolo. In maniera artificiale è necessario aumentarlo in funzione di quanto è intensa la trasformazione, ovvero in funzione di come cambia il coefficiente di deflusso, legato alla permeabilità dei suoli.



La normativa propone la nota formula, che incrementa il volume di invaso in funzione della variazione di permeabilità del suolo.

NON CONSIDERA l'incremento di portata.

$$W = W_0 (\phi / \phi_0)^{(1/1-n)} - 15 I - W_0 P$$

$W = ?$  = volume da calcolare, da ricavare artificialmente per bilanciare l'impermeabilizzazione

$W_0 = 50$  mc/ha volume disponibile naturalmente per la laminazione

$\phi$  = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione. E' pari alla media pesata dei coefficienti 0,2 per la parti permeabili e 0,9 per la parti impermeabili sull'area totale. Superfici tipo autobloccanti e misto stabilizzato permeabili al 50 %.

$\phi_0$  = coefficiente di deflusso prima della trasformazione. E' pari alla media pesata dei coefficienti 0,2 per la parte permeabile e 0,9 per la parte impermeabile sull'area totale.

$n = 0,48$  coefficiente curva (h,d) per piogge di durata inferiori all'ora

15 = 15 mc/ha = volume disponibile per la laminazione in superfici impermeabili e permeabili diverse dall'agricola (CONVENZIONE)

I = percentuale di superficie Impermeabile e permeabile trasformata rispetto all'area agricola.

*P = percentuale di superficie AGRICOLA INALTERATA*

*Il valore di 50 mc/ha viene moltiplicato per il rapporto dei coefficienti di deflusso elevato per 1,92..., che è maggiore di 1, quindi il volume W è maggiore di 50.*

*W si può però ridurre, in funzione dei termini:*

*I – quota parte di superficie trasformata, avente 15 mc/ha di volume disponibile per la laminazione*

*P – quota parte di superficie non trasformata, INALTERATA, avente 15 mc/ha di volume disponibile per la laminazione.*

Per quanto sopra, le norme tecniche dovranno indirizzare le ipotesi progettuali che devono essere ancora presentate (parcheggio per i restanti 2.500 posti auto, edificio delle dogane, edificio del nuovo comando dei Vigili del Fuoco) e che concludono ed esauriscono quanto sancito nell'Accordo di programma, mediante l'integrazione al progetto di studi e analisi che applichino il principio dell'invarianza idraulica, mediante proposte progettuali sostenibili e di basso impatto ambientale, quali a d esempio:

- Nell'ipotesi di realizzazione di edificio a silos per parcheggi (per i residui 2.500 posti auto), anche parzialmente interrato, ovvero di edifici in genere (Dogana, nuovo Comando VVF): prevedere idonee AREE VERDI RIBASSATE da ricavarsi nelle aree verdi limitrofe all'area prettamente occupata dall'edificio/infrastruttura. Tali aree verdi fungeranno da bacino di invaso in cui convogliare i deflussi derivanti dalla nuova infrastruttura e saranno collegate al ricettore finale dei deflussi (Roggia Morla); dovranno essere opportunamente attrezzate con impianto arboreo attestato da apposito studio che valuti il corretto inserimento progettuale con il contesto;
  - Vasche volano opportunamente dimensionate disposte in maniera aperta come canali di acqua che accoglieranno i deflussi derivanti dalle nuove infrastrutture. I nuovi canali, opportunamente dimensionati e mitigati, quindi inseriti nel contesto verde, andranno a sostituire i fossi storici presenti che verranno coperti dall'infrastruttura, rispettandone il più possibile la trama e l'andamento originario. Anche per questa ipotesi dovrà essere presentato idoneo progetto di inserimento e mitigazione ambientale che preveda la creazione di sponde verdi e barriere protettive, riproponendo anche tracciati ciclo pedonali lungo questi nuovi corsi d'acqua che permettano la fruizione ed i collegamenti lenti.
2. Venga approfondita, in ogni caso, l'analisi della capacità di portata e di deflusso del ricettore idrico della Roggia Morla (qualora scelto come destinatario per i reflui che si originassero dalla nuova infrastruttura a parcheggio).

Con la convinzione di aver proposto un suggerimento utile ed importante al fine di indirizzare i prossimi step progettuali che seguiranno e che esauriranno gli accrodi oggetto della presente Variante, in un ottica di una progettazione sostenibile e rispettosa dell'esistente, invitiamo i signori consiglieri comunali a riflettere approfonditamente sul merito della questione esposta e confidiamo nell'accoglimento della presente osservazione convinti di interpretare le intenzioni degli amministratori.

**Circolo Legambiente Bergamo**  
**Via Ghislanzoni 37, Bergamo**  
[www.legambientebergamo.it](http://www.legambientebergamo.it)  
**eMail: [info@legambientebergamo.it](mailto:info@legambientebergamo.it)**  
**PEC: [legambientebg@pec.legambientebergamo.it](mailto:legambientebg@pec.legambientebergamo.it)**  
**Codice Fiscale 95008870164**

Distinti Saluti.

Bergamo li, 14 Luglio 2014

Legambiente Bergamo  
Il presidente  
Nicola Cremaschi

**Circolo Legambiente Bergamo**  
**Via Ghislanzoni 37, Bergamo**  
**[www.legambientebergamo.it](http://www.legambientebergamo.it)**  
**eMail: [info@legambientebergamo.it](mailto:info@legambientebergamo.it)**  
**PEC: [legambientebg@pec.legambientebergamo.it](mailto:legambientebg@pec.legambientebergamo.it)**  
**Codice Fiscale 95008870164**

**OSSERVAZIONE N.7**



## Osservazioni agli strumenti urbanistici

ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.

### Il sottoscritto<sup>1</sup>

Cognome		Nome		Luogo di nascita	
Pugliese		Annunziato		San Calogero	
Data di nascita	Sesso (M/F)	Cittadinanza	Codice Fiscale		
25/08/1926	M	Italiana	PGLNNZ26M25H785E		
Residente in Comune		Via/Piazza	Civico	CAP	Provincia
San Calogero		Corso Umberto I	83	89842	VV
Telefono	Fax	e-mail (PEC)			
-----	-----	-----			

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica

<input type="checkbox"/> Titolare:	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante:	<input type="checkbox"/> Per conto di:			
Denominazione/Ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA			
Sede legale Comune		Via/Piazza	Civico	CAP	Provincia
Iscritta alla CCIAA di		Al numero			
Telefono	Fax	e-mail (PEC)			
-----	-----	-----			

### PRESENTA OSSERVAZIONE<sup>2</sup>:

- Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 4 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art. 13 comma 4, 5 5 bis della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)

In relazione al procedimento sottoindicato:

codice procedimento	Descrizione
VAR PGT09	Ambito di Trasformazione "AT a/e/s37"



Comune di Bergamo  
E0148447 28/07/2014



[VI.5/1]

**Per l'immobile:<sup>3</sup>** *Unità Immobiliare Urbana* *Intero edificio<sup>4</sup>* *Area<sup>4</sup>*

Sito in via/piazza

Numero civico

Piano

Via Dei Prati

31

Ad uso<sup>5</sup>

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Residenza

A794

BO

105

11360

/

 *Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato***Contenuti dell'osservazione (Descrizione):****VEDASI OSSERVAZIONE ALLEGATA E DI SEGUITO RIPORTATA**

Con riferimento alla documentazione-osservazioni al PGT depositate in data 17/02/2014 (prot. E0032726), a seguito della precedente osservazione al PGT depositata da Pugliese Annunziato e Paglianiti Michelina in data 08/07/2009, i Sigg.ri PUGLIESE Annunziato nato a San Calogero il 25/08/1926 ed ivi residente in Corso Umberto I° n°83 e PUGLIESE Ottavio, titolari dei terreni con soprastante fabbricato (Comune di Bergamo foglio BO/105 mapp. 11360) hanno riscontrato che nella variante del PGT in oggetto non si è tenuto conto di quanto richiesto/sottolineato con le osservazioni sopra riportate; VISTA la situazione familiare (la moglie e 3 figli del Sig. Pugliese Ottavio risiedono nell'abitazione sita in via dei Prati n° 31), il difficile accesso all'edificio/terreni circostanti di proprietà – soprattutto per i lavori in corso – potrebbero precludere-impedire a breve termine l'accesso all'abitazione/terreni agricoli limitrofi attualmente coltivati.

Come già sottolineato nelle ns. precedenti comunicazioni, riscontrabile anche da un sopralluogo in sito, all'intorno della proprietà avverrà un forte sviluppo del sistema viario, pertanto sarà notevole il danno in termini di accessibilità-vivibilità dall'area in un'ottica residenziale-abitativa.

Il traffico, l'inquinamento atmosferico- acustico delle aree saranno molto alti, PERTANTO da parte Vs. sarebbe opportuno un approfondimento su quanto sopra riportato, anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE d'USO delle AREE/FABBRICATO di proprietà sopraccitate, compatibili con le trasformazioni urbanistiche in atto – indicate in oggetto - con il piano di rischio aeroportuale. L'accesso alle proprietà dovrà essere garantita, mantenendo il collegamento esistente – dalla via dei Prati – soprattutto per la coltivazione dei fondi agricoli, migliorandola e collegandola alla viabilità del centro servizi aeroportuale in progetto.

Le motivazioni-considerazioni sopra riportate, che abbiamo continuato a sottoporVi da diversi anni; nella consapevolezza che dovrò trasferire a breve la mia famiglia da questi luoghi in trasformazione (soprattutto per i problemi di accesso e salubrità presenti) è anche il desiderio di conservare la proprietà e la coltivazione de fondi agricoli limitrofi

<sup>3</sup> Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento".

<sup>4</sup> Omettere il subalterno e la categoria.

**Allegati obbligatori:**


- n. 2 copie della presente istanza
- Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd
- Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante<sup>6</sup>
- Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile)
- Modulo ulteriori intestatari del procedimento
- Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento

**Ulteriori allegati (ove necessari):**

- Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione
- Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli di Bergamo) con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione
- Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)
- Riferimenti ai titoli abilitativi edilizi (ovvero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in sanatoria
- Altro (Specificare)

Bergamo

26/07/2014



Luogo

Data

Il dichiarante

<sup>6</sup> Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.



COMUNE DI BERGAMO

## Osservazioni agli strumenti urbanistici

ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.

**Il sottoscritto<sup>1</sup>**

Cognome		Nome		Luogo di nascita	
Pugliese		Annunziato		San Calogero	
Data di nascita	Sesso (M/F)	Cittadinanza	Codice Fiscale		
25/08/1926	M	Italiana	PGLNNZ26M25H785E		
Residente in Comune		Via/Piazza	Civico	CAP	Provincia
San Calogero		Corso Umberto I	83	89842	VV
Telefono	Fax	e-mail (PEC)			
-----	-----	-----			

La sezione seguente deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica

<input type="checkbox"/> Titolare:	<input type="checkbox"/> Legale rappresentante:	<input type="checkbox"/> Per conto di:			
Denominazione/Ragione sociale		Codice fiscale/Partita IVA			
Sede legale Comune		Via/Piazza	Civico	CAP	Provincia
Iscritta alla CCIAA di		Al numero			
Telefono	Fax	e-mail (PEC)			
-----	-----	-----			

**PRESENTA OSSERVAZIONE<sup>2</sup>:**

- Alla variante urbanistica agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano attuativo in variante agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano attuativo conforme agli atti del Piano di Governo del Territorio (ai sensi dell'art. 14 comma 1 e 4 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)
- Al Piano di zona per l'edilizia economica popolare e relative varianti (ai sensi dell'art. 13 comma 4, 5 5 bis della Legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i.)

In relazione al procedimento sottoindicato:

codice procedimento	Descrizione
VAR PGT09	Ambito di Trasformazione "AT a/e/s37"

**Per l'immobile:<sup>3</sup>** *Unità Immobiliare Urbana* *Intero edificio<sup>4</sup>* *Area<sup>4</sup>*

Sito in via/piazza

Numero civico

Piano

Via Dei Prati

31

Ad uso<sup>5</sup>

Codice Comune catastale

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Residenza

A794

BO

105

11360

/

 *Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato***Contenuti dell'osservazione (Descrizione):**

VEDASI OSSERVAZIONE ALLEGATA E DI SEGUITO RIPORTATA

Con riferimento alla documentazione-osservazioni al PGT depositate in data 17/02/2014 (prot. E0032726), a seguito della precedente osservazione al PGT depositata da Pugliese Annunziato e Paglianiti Michelina in data 08/07/2009, i Sigg.ri PUGLIESE Annunziato nato a San Calogero il 25/08/1926 ed ivi residente in Corso Umberto I° n°83 e PUGLIESE Ottavio, titolari dei terreni con soprastante fabbricato (Comune di Bergamo foglio BO/105 mapp. 11360) hanno riscontrato che nella variante del PGT in oggetto non si è tenuto conto di quanto richiesto/sottolineato con le osservazioni sopra riportate; VISTA la situazione familiare (la moglie e 3 figli del Sig. Pugliese Ottavio risiedono nell'abitazione sita in via dei Prati n° 31), il difficile accesso all'edificio/terreni circostanti di proprietà – soprattutto per i lavori in corso – potrebbero precludere-impedire a breve termine l'accesso all'abitazione/terreni agricoli limitrofi attualmente coltivati.

Come già sottolineato nelle ns. precedenti comunicazioni, riscontrabile anche da un sopralluogo in sito, all'intorno della proprietà avverrà un forte sviluppo del sistema viario, pertanto sarà notevole il danno in termini di accessibilità-vivibilità dall'area in un'ottica residenziale-abitativa.

Il traffico, l'inquinamento atmosferico- acustico delle aree saranno molto alti, PERTANTO da parte Vs. sarebbe opportuno un approfondimento su quanto sopra riportato, anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE d'USO delle AREE/FABBRICATO di proprietà sopraccitate, compatibili con le trasformazioni urbanistiche in atto – indicate in oggetto - con il piano di rischio aeroportuale. L'accesso alle proprietà dovrà essere garantita, mantenendo il collegamento esistente – dalla via dei Prati – soprattutto per la coltivazione dei fondi agricoli, migliorandola e collegandola alla viabilità del centro servizi aeroportuale in progetto.

Le motivazioni-considerazioni sopra riportate, che abbiamo continuato a sottoporVi da diversi anni; nella consapevolezza che dovrò trasferire a breve la mia famiglia da questi luoghi in trasformazione (soprattutto per i problemi di accesso e salubrità presenti) è anche il desiderio di conservare la proprietà e la coltivazione de fondi agricoli limitrofi

<sup>3</sup> Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto di procedimento".

<sup>4</sup> Omettere il subalterno e la categoria.

**Allegati obbligatori:**


- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>n. 2 copie della presente istanza</i>                                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd</i>                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante<sup>6</sup></i>    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell'immobile)</i> |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Modulo ulteriori intestatari del procedimento</i>                           |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento</i>                       |  |

**Ulteriori allegati (ove necessari):**

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/>            | <i>Documentazione catastale: estratti con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione</i>  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli di Bergamo) con individuazione dell'immobile oggetto di osservazione</i>  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell'area oggetto dell'osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili)</i>  | <i>dell'area oggetto dell'osservazione</i> |
| <input type="checkbox"/>            | <i>Riferimenti ai titoli abilitativi edilizi (ovvero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in sanatoria</i> |  |
| <input type="checkbox"/>            | <i>Altro (Specificare)</i>  |  |

Bergamo

26/07/2014




Luogo

Data

Il dichiarante

<sup>6</sup> Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero.



Scala 1: 5.000

0 ——— 127 m

Note:

Spett.le

**COMUNE DI BERGAMO**

Piazza Matteotti, 23  
BERGAMO

Alla cortese attenzione

- Sig. Sindaco
- Assessore Urbanistica

**OGGETTO: OSSERVAZIONI alla VARIANTE del Piano di Governo del Territorio del  
17/02/2014 (Ambito di Trasformazione "At a/e/s37 – Flypark" – VAR.PGT09)**

Con riferimento alla documentazione-osservazioni al PGT depositate in data 17/02/2014 (prot. E0032726), a seguito della precedente osservazione al PGT depositata da Pugliese Annunziato e Paglianiti Michelina in data 08/07/2009, i Sigg.ri PUGLIESE Annunziato nato a San Calogero il 25/08/1926 ed ivi residente in Corso Umberto I° n°83 e PUGLIESE Ottavio, titolari dei terreni con soprastante fabbricato (Comune di Bergamo foglio BO/105 mapp. 11360) hanno riscontrato che nella variante del PGT in oggetto non si é tenuto conto di quanto richiesto/sottolineato con le osservazioni sopra riportate; VISTA la situazione familiare (la moglie e 3 figli del Sig. Pugliese Ottavio risiedono nell'abitazione sita in via dei Prati n° 31), il difficile accesso all'edificio/terreni circostanti di proprietà – soprattutto per i lavori in corso – potrebbero precludere-impedire a breve termine l'accesso all'abitazione/terreni agricoli limitrofi attualmente coltivati.


Come già sottolineato nelle ns. precedenti comunicazioni, riscontrabile anche da un sopralluogo in sito, all'intorno della proprietà avverrà un forte sviluppo del sistema viario, pertanto sarà notevole il danno in termini di accessibilità-vivibilità dall'area in un'ottica residenziale-abitativa.

Il traffico, l'inquinamento atmosferico- acustico delle aree saranno molto alti, PERTANTO da parte Vs. sarebbe opportuno un approfondimento su quanto sopra riportato, anche per quanto riguarda la VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE d'USO delle AREE/FABBRICATO di proprietà sopracitate, compatibili con le trasformazioni urbanistiche in atto – indicate in oggetto - con il piano di rischio aeroportuale. L'accesso alle proprietà dovrà essere garantita, mantenendo il collegamento esistente – dalla via dei Prati – soprattutto per la coltivazione dei fondi agricoli, migliorandola e collegandola alla viabilità del centro servizi aeroportuale in progetto.

Le motivazioni-considerazioni sopra riportate, che abbiamo continuato a sottoporVi da diversi anni; nella consapevolezza che dovrò trasferire a breve la mia famiglia da questi luoghi in trasformazione (soprattutto per i problemi di accesso e salubrità presenti) è anche il desiderio di conservare la proprietà e la coltivazione de fondi agricoli limitrofi.



Nell'attesa di una Vs. risposta, sono a disposizione per eventuali incontri-chiarimenti e porgo cordiali saluti.



Bergamo, 24/07/2014






Pugliese Annunziato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.1**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 1

PROTOCOLLO: E0137801 P.G. del 11/07/2014

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: **MARCO BRUSA**  
A NOME E PER CONTO DI: **COMITATO DEL PARCO AGRICOLO/ECOLOGICO (PAE)  
DELLA CINTURA VERDE DI BERGAMO**  
INDIRIZZO: **S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"**  
QUARTIERE: **CAMPAGNOLA**  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: **PGT**

### ANALISI OSSERVAZIONE

#### SINTESI CONTENUTI

Si esprimono le seguenti osservazioni alla variante adottata:

##### Motivazioni VARPGT09

Si ritiene che non sono state definite le motivazioni sottese alla proposta di variante urbanistica, fatta salva la definizione degli obiettivi di adeguamento degli elaborati del PGT ai contenuti dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013.

Inoltre si ritiene che la procedura della variante urbanistica non sia stata oggetto di specifica attività di partecipazione da parte della cittadinanza.

##### Sicurezza aeroportuale e volumetrie citate in VARPGT09

Si ritiene che le previsioni edificatorie previste dal PRG previgente per l'ambito Progetto Norma 16, interessato alle zone di tutela per la sicurezza aeroportuale, risultano di fatto decadute, indipendentemente dalle previsioni del vigente PGT. Si ritiene pertanto improprio il termine di "riduzione" della volumetria massima originale, trattandosi di una nuova proposta edificatoria pari a 33.000 mc e 5.000 posti auto di parcheggio a raso.

##### Nuova sede Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Si stigmatizza l'impegno contenuto nell'Accordo di Programma a ricollocare la nuova sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco senza definire alcun termine né spaziale né temporale.

##### Collegamento ferroviario dell'aeroporto di Orio

Si critica la mancanza, all'interno della relazione di variante, di ogni riferimento al progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Orio al Serio.

##### Progetto della Cintura Verde di Bergamo

Si evidenzia che il progetto della Cintura Verde viene citato solo come adeguamento dell'elaborato non prescrittivo da aggiornare per coerenza interna tra gli elaborati oggetto di variante urbanistica. In particolare, non viene citato nessun riferimento ad un'ipotetica compatibilità della variante urbanistica con la Cintura Verde e con il limitrofo Parco Agricolo di via Gasparini.

Eliminazione parcheggio di interscambio in struttura

Si ritiene non motivata l'eliminazione dell'indicazione relativa al parcheggio in struttura in luogo dei previsti parcheggi a raso che si ritengono, per definizione, di scarsa qualità.

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE**



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

In relazione alle osservazioni presentate si formulano le seguenti controdeduzioni ai singoli temi enunciati:

### Motivazioni VARPGT09

Si sottolinea che, come premesso nella relazione tecnica, la variante adottata è stata specificatamente richiesta dal Consiglio Comunale con Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/04/2013, relativa all'approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Servizi Aeroportuale. Il Consiglio Comunale, sulla scorta delle premesse e considerazioni riportate nel sopra citato OdG, ha infatti impegnato il Sindaco e la Giunta a dar corso ad una variante urbanistica che preveda la cancellazione dei 237.000 mc di potenzialità edificatoria residua, nonché degli ulteriori parcheggi in eccedenza rispetto a quelli previsti nell'Accordo di Programma.

Relativamente al tema della partecipazione, si evidenzia che ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con avviso della Direzione Pianificazione Urbanistica n. U0148135 P.G. del 10/09/2013, è stato comunicato alla cittadinanza l'avvio del procedimento della variante in oggetto, con assegnazione del termine fissato al 31/10/2013, per la presentazione da parte dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e/o proposte al riguardo, precisando che entro tale termine non sono pervenuti suggerimenti e/o proposte. Inoltre, ai fini dell'acquisizione dei pareri e contributi delle parti sociali ed economiche prima dell'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stata inoltrata alle parti medesime relativa richiesta al riguardo.

### Sicurezza aeroportuale e volumetrie citate in VARPGT09

Si chiarisce che le volumetrie previste dall'Accordo di Programma risultano in attuazione parziale delle potenzialità edificatorie assegnate dal Documento di Piano del vigente PGT per l'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" che sostituiscono ed innovano le previsioni edificatorie del PRG previgente relative al Progetto Norma 16.

Si evidenzia, inoltre, che il progetto esecutivo in corso di attuazione, relativo alle previsioni urbanistiche dell'Accordo di Programma, risulta compatibile con la vigente normativa in tema di zone di tutela per la sicurezza aeroportuale, così come sancito dal parere espresso dall'ENAC in data 10/09/2013.

### Nuova sede Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Si specifica che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 impegna il Comune di Bergamo a concertare con la Provincia di Bergamo la rilocalizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco all'interno del territorio comunale, secondo il quadro esigenziale fornito dal Ministero competente, tenuto conto della sopravvenuta incompatibilità della previsione urbanistica, contenuta nel PGT vigente, con le limitazioni introdotte dall'art. 707 del Codice della Navigazione e dalle prescrizioni per la redazione dei piani di rischio contenute nel vigente Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. A tal fine, il Comune si impegna ad individuare la localizzazione del nuovo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, su aree nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, entro il termine di approvazione dell'aggiornamento del Documento di Piano, allegato al PGT, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 12/2005, previsto per il 2015.

### Collegamento ferroviario dell'aeroporto di Orio

Si precisa che la variante adottata non modifica le previsioni e i vincoli urbanistici introdotti dal PGT vigente relativi al progetto di collegamento ferroviario, del cui tracciato si è tenuto in considerazione in sede di redazione dell'AdP sottoscritto in data 17/05/2013.

### Progetto della Cintura Verde di Bergamo

Si specifica che l'adeguamento dell'elaborato non prescrittivo "PS 3.10 Ambito Strategico 10- La Cintura Verde" consiste nella sola eliminazione della rappresentazione dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" senza modificare le previsioni strategiche del Documento di Piano relative al progetto della Cintura Verde ivi comprese le relazioni con il limitrofo Parco Agricolo di via Gasparini.

#### Eliminazione parcheggio di interscambio in struttura

L'eliminazione della previsione del parcheggio in struttura era già stata oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/04/2013 di adeguamento delle attrezzature di interesse pubblico previste dal Piano dei Servizi e propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Centro Servizi Aeroportuale. La variante urbanistica adottata si è limitata pertanto, come enunciato nella relazione tecnica, a inserire la dotazione di parcheggi a raso prevista dall'Accordo di Programma tra i servizi in corso di attuazione, adeguando in tal senso gli elaborati non prescrittivi del Documento di Piano.

### PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **NON ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.2**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 2

PROTOCOLLO: E0138502 P.G. del 14/07/2014

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: **ELEONORA ZACCARELLI**  
A NOME E PER CONTO DI: **COORDINAMENTO COMITATI E ASSOCIAZIONI DI  
QUARTIERE PER BERGAMO SOSTENIBILE**  
INDIRIZZO: **S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"**  
QUARTIERE: **CAMPAGNOLA**  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: **PGT**

### ANALISI OSSERVAZIONE

#### SINTESI CONTENUTI

Si esprimono le seguenti osservazioni alla variante adottata.

Si sostiene che la realizzazione dei parcheggi a raso previsti comporti una notevole riduzione della funzione ecologica ambientale del verde esistente, venendo a mancare una importante area della Cintura Verde di Bergamo e senza dimostrare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico. In alternativa, si suggerisce la realizzazione dei posti auto in struttura, ampliando l'attuale parcheggio dell'aerostazione.

Si ritiene inoltre che flussi automobilistici in entrata/uscita dal parcheggio aggraveranno le condizioni di inquinamento dell'area e del carico sulla mobilità esistente, specialmente in attraversamento dei quartieri periferici di Colognola e Boccaleone.

Si sostiene infine che il nuovo parcheggio a raso possa precludere la realizzazione del progetto di collegamento ferroviario Bergamo-Orio.

Si chiede pertanto la revoca della Deliberazione di adozione della variante urbanistica relativa all'Ordine del Giorno n. 9 collegato alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/04/2013, al fine di valutare possibili alternative in materia di riduzione del consumo di suolo per uno sviluppo sostenibile in quanto, la scelta di realizzazione di parcheggi a raso risulta in contrasto con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo enunciati nel Documento di Piano.

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

Si specifica che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 ha attuato le previsioni strategiche del Documento di Piano relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", diminuendo sensibilmente le volumetrie ivi previste e riconfigurando le quantità della dotazione di parcheggi originariamente prevista a supporto dello scalo aeroportuale (150.000 mq in struttura e 40.000 mq a raso) in 120.000 mq a raso.

Si evidenzia inoltre che, rispetto alle previsioni del vigente Documento di Piano, la variante urbanistica adottata riduce sensibilmente il consumo di suolo originariamente previsto dall'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", riconducendo a "V5 - Verde di valore ecologico" l'intera superficie della UMI2 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) pari a 71.930 mq.

Relativamente ai potenziali flussi automobilistici indotti si specifica che sono già stati analizzati da parte della Regione Lombardia, in sede di procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, che li ha valutati compatibili con la rete viaria esistente e di progetto, come riportato nel Decreto di esclusione VIA del 08/03/2012.

Per quanto concerne l'inserimento del nuovo parcheggio nel contesto paesaggistico si evidenzia che la progettazione esecutiva ha adottato i seguenti accorgimenti:

- il sistema irriguo verrà mantenuto, con opere di riqualificazione delle fasce ripariali lungo i canali d'acqua esistenti;
- vengono mantenuti, e in alcuni punti anche incrementati, i filari arboreo-arbustivi che strutturano il comparto, non interrompendo la trama che gli stessi assumono anche negli spazi aperti circostanti;
- la disposizione dei parcheggi segue la geometria della suddivisione del suolo esistente, in modo da valorizzare i canali irrigui, assicurando la connessione del sistema del verde attraverso una fascia di bosco di nuovo impianto;
- per la realizzazione dei parcheggi sono state privilegiate soluzioni ecologiche che garantiscono effetti ambientali equivalenti alla permeabilità dei suoli e contemplino un equipaggiamento verde in superficie.

Si precisa che il progetto del parcheggio a raso non preclude la realizzazione del progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto, il cui tracciato è previsto in interrato per il tratto interessato dal parcheggio a raso, così come evidenziato nel masterplan allegato all'Accordo di Programma.

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **NON ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.3**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 3

PROTOCOLLO: E0138647 P.G. del 14/07/2014

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

#### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: ANTONIO PERCASSI  
A NOME E PER CONTO DI: AVIOSTIL S.R.L.  
INDIRIZZO: S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"  
QUARTIERE: CAMPAGNOLA  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PGT

#### ANALISI OSSERVAZIONE

##### SINTESI CONTENUTI

L'osservante, preliminarmente, informa che:

- la società Aviostil s.r.l., dopo aver sottoscritto l'Accordo di Programma in data 17/05/2013, ha venduto a Sacbo le aree costituenti l'UMI1 dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park";
- nel rogito di trasferimento delle aree stipulato in data 20/05/2013, è espressamente previsto che Aviostil s.r.l. "potrà disporre della capacità edificatoria residua prevista dall' At\_a/e/s37 - AdP Fly Park, pari a 237.000 mc e a 32.300 mq di Superficie lorda di pavimento, che resta di sua piena ed esclusiva titolarità in tutte le forme e i modi previsti dalla legge";
- Aviostil s.r.l si è riservata la capacità edificatoria per poter continuare a disporre della stessa e ciò anche nell'ambito di tutte le azioni ed iniziative dirette a cercare di creare le condizioni di carattere istituzionale, economico, sportivo, etc. per programmare la realizzazione a Bergamo di un nuovo stadio moderno ed efficiente.

L'osservante esprime inoltre i seguenti motivi di illegittimità alla variante adottata:

##### Violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione al procedimento

Si ritiene che l'iter di adozione della variante non abbia osservato il disposto dell'art.13, comma 12 della L.R. 12/2005 in tema di pubblicità e partecipazione.

##### Violazione dell'art. 4, L.R. 12/2005

Si ritiene che la variante avrebbe dovuto necessariamente essere assoggettata a VAS o, almeno, a verifica di esclusione VAS.

##### Travisamento dei presupposti

Si ritiene che la variante sia fondata su un presupposto totalmente errato, vale a dire che l'Accordo di Programma preveda la riduzione della capacità edificatoria dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" previsto dal PGT. In particolare, non si ritiene che dall'approvazione dell'Accordo di Programma scaturisca un obbligo di adeguamento degli elaborati del PGT ai contenuti del medesimo Accordo, con l'eliminazione delle previsioni del Documento di Piano relative alla scheda dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park".

##### Difetto assoluto di motivazione

Si ritiene che la decisione di procedere ad annullare la capacità edificatoria residua dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" risulta illegittima per assoluto difetto di motivazione.

Difetto o falsità della motivazione sotto altri profili. Sviamento della causa tipica. Travisamento dei presupposti.

Si ritengono ignoti i motivi sostanziali di pubblico interesse per cui si è dovuta anticipare, sin da subito, l'eliminazione della capacità edificatoria residua dell'Ambito di Trasformazione, rispetto alla scadenza naturale del Documento di Piano prevista dalla legge. Si ritiene inoltre che non vi è alcuna valida ragione per procedere, d'intesa con la Pubblica Amministrazione, alla cancellazione delle volumetrie che possono essere utilizzate in altri ambiti di trasformazione, come prevede espressamente la legge sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello della circolazione delle volumetrie stesse.

Illogicità e irragionevolezza. Violazione del principio di buona amministrazione.

Si ritiene che la soppressione della capacità edificatoria residua dell'Ambito di Trasformazione pregiudichi relevantissime occasioni di investimento e di sviluppo, sostegno dell'economia e dell'occupazione, insieme alla possibilità di favorire il processo per dotare la città di un nuovo stadio all'avanguardia e di tutte le attività collegate, come avviene ormai da tempo nelle principali città europee.

Si chiede pertanto che in sede di approvazione definitiva della variante in itinere:

- venga dato espressamente atto che la stessa non comporta la soppressione delle capacità edificatorie residue dell'Ambito di Trasformazione *At\_a/e/s37 - AdP Fly Park*, né la possibilità del loro utilizzo in altri ambiti di trasformazione, nel rispetto delle procedure a tal fine pro tempore applicabili;
- in subordine, nella denegata ipotesi contraria, la stessa venga modificata facendo salve tali capacità edificatorie e la possibilità del loro utilizzo in altri ambiti di trasformazione, nel rispetto delle procedure a tal fine pro tempore applicabili.

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

In relazione alle osservazioni presentate si formulano le seguenti controdeduzioni ai singoli temi enunciati:

### Violazione del principio del contraddittorio e di partecipazione al procedimento

Relativamente al tema della partecipazione, si evidenzia che con avviso della Direzione Pianificazione Urbanistica n.U0148135 P.G. del 10/09/2013, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato comunicato alla cittadinanza l'avvio del procedimento della variante in oggetto, dando notizia alla cittadinanza con specifico avviso all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Bergamo e su "L'Eco di Bergamo" in data 16/09/2013. Con il medesimo avviso, è stato fissato il termine del 31/10/2013 per la presentazione da parte dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e/o proposte al riguardo, precisando che entro tale giorno non sono pervenuti suggerimenti e/o proposte.

### Violazione dell'art. 4, L.R. 12/2005

Per quanto attiene l'assoggettabilità della variante al procedimento di VAS o alla verifica di esclusione da VAS, si richiama quanto previsto dal punto 2.3, lettera f), dell'Allegato 1u "Modello metodologico e procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole", di cui alla D.G.R. 25/07/2012 n. IX/3836, ai sensi del quale sono escluse dalla valutazione ambientale (VAS) le varianti che prevedono la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie, così come espressamente richiamato nella proposta di deliberazione di adozione della variante urbanistica.

### Travisamento dei presupposti

Si chiarisce che i presupposti della variante urbanistica adottata sono da ricondurre all'O.d.G. n. 9, collegato alla delibera n. 47 reg. C.C./6 Prop. Del. in data 29/04/2013, con il quale il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta a dar corso ad una variante urbanistica che preveda la cancellazione dei 237.000 mc di potenzialità edificatoria residua dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park".

Non trova pertanto giustificazione la tesi per la quale l'adeguamento agli atti del PGT, effettuato con la variante urbanistica adottata, opererebbe a seguito dell'approvazione dell'Accordo di Programma, essendo la stessa scaturita da una precisa scelta pianificatoria di indirizzo del Consiglio Comunale.

Si specifica inoltre che, sulla scorta dell'indirizzo del Consiglio Comunale di eliminare le previsioni edificatorie residue relative all'UMI1 dell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" e in ragione dell'incompatibilità delle previsioni relative all'UMI2 dello stesso ambito (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) con le limitazioni relative al rischio aeroportuale, la variante urbanistica ha provveduto a modificare gli atti del PGT, riconducendo la disciplina urbanistica dell'ambito interessato ai soli contenuti dell'Accordo di Programma, essendo le previsioni relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park" in parte in corso di attuazione e, in parte, non più attuabili.

### Difetto assoluto di motivazione

Si ribadisce che le motivazioni sottese alla variante urbanistica sono ricondotte ai contenuti dell'O.d.G. n. 9, collegato alla delibera n. 47 reg. C.C./6 Prop. Del. in data 29/04/2013, relativi al contenimento del consumo di suolo libero quale generale scelta attinente all'uso del territorio. Si evidenzia inoltre che tale O.d.G. è stato appositamente richiamato nell'avviso alla cittadinanza di avvio del procedimento della variante in oggetto, per la presentazione da parte dei soggetti interessati di eventuali suggerimenti e/o proposte al riguardo.

### Difetto o falsità della motivazione sotto altri profili. Sviamento della causa tipica. Travisamento dei presupposti.

Si sottolinea che l'interesse pubblico sotteso alla variante urbanistica adottata è da ricondurre nel complesso delle ragioni che sorreggono l'esercizio della potestà pianificatoria del Consiglio Comunale (richiamate, nel caso in specie, nell'O.d.G. citato al punto precedente), indipendentemente dalla prevista scadenza di validità al 2015 del Documento di Piano e del conseguente procedimento di revisione del Documento medesimo.

In merito alla pretesa possibilità da parte dell'osservante di utilizzo delle volumetrie residue in altri ambiti di trasformazione, non sussistono al momento, nel PGT vigente, criteri e modalità che consentono il trasferimento di potenzialità edificatorie in altri ambiti di trasformazione, se non per quanto attiene i diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione e/o perequazione urbanistica nelle forme e nei modi stabiliti vigente Documento di Piano, così come previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 12/2005.

Illogicità e irragionevolezza. Violazione del principio di buona amministrazione.

Si precisa che la variante adottata non pregiudica in alcun modo ogni possibilità di intervento sull'attuale stadio comunale, le cui previsioni urbanistiche vigenti, relative all'Ambito di Trasformazione "At\_i2 – Stadio Comunale", dovranno essere necessariamente riviste in sede di aggiornamento del Documento di Piano e/o attraverso l'attuazione di idonei strumenti di pianificazione/programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente, individuando specifiche modalità per l'attuazione dell'intervento anche sotto il profilo patrimoniale, economico-finanziario e gestionale.

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **NON ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.4**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 4

PROTOCOLLO: E0138648 P.G. del 14/07/2014

PERVENUTA ENTRO IL TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTI: **ADRIANO PIROTTA, ROCCO GARGANO**  
A NOME E PER CONTO DI: /  
INDIRIZZO: **S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"**  
QUARTIERE: **CAMPAGNOLA**  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: **PGT**

### ANALISI OSSERVAZIONE

#### SINTESI CONTENUTI

Si ritiene non conforme alla normativa urbanistica la procedura applicata (art. 9, comma 15 della L.R. 12/2005) per l'approvazione delle modifiche al Piano dei Servizi apportate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 Prop. Del. in data 29/04/2013, propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, in quanto le modifiche non sono relative a strutture pubbliche.

Si evidenzia inoltre che, nella scheda di modifica del Catalogo del Piano dei Servizi allegata alla Relazione Tecnica della variante adottata, è stato erroneamente riportato nella colonna "*Slp – Superficie lorda di pavimento*" anziché nella colonna della "*St – Superficie territoriale*" il dato relativo alla quantità di parcheggi, pari a mq 120.000.

Si sostiene infine che la quantità di suolo consumato con la nuova proposta è di molto superiore rispetto alle previsioni del PGT vigente prima della stipula dell'Accordo di Programma.

Si chiede pertanto:

- di annullare la previsione del parcheggio a raso in quanto generata da procedura non conforme alla normativa urbanistica;
- in subordine, di riportare nella scheda del Catalogo del Piano dei Servizi il dato relativo alla quantità di parcheggi nella colonna "*St – Superficie territoriale*".

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

Si specifica che l' art. 9, comma 15 della L.R. 12/2005 prevede che la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.9, comma 10 della L.R. 12/2005, sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Nel caso dei parcheggi in questione di supporto allo scalo aeroportuale, si ricorda che la società di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio risulta soggetto concessionario accreditato per la realizzazione e gestione di infrastrutture aeroportuali.

Si specifica che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 ha attuato le previsioni strategiche del Documento di Piano relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", diminuendo sensibilmente le volumetrie ivi previste e riconfigurando le quantità della dotazione di parcheggi originariamente prevista a supporto dello scalo aeroportuale (150.000 mq in struttura e 40.000 mq a raso) in 120.000 mq a raso.

Si evidenzia inoltre che, rispetto alle previsioni del vigente Documento di Piano, la variante urbanistica adottata riduce sensibilmente il consumo di suolo originariamente previsto dall'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", riconducendo a "V5 - Verde di valore ecologico" l'intera superficie della UMI2 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) pari a 71.930 mq di Superficie territoriale.

Si prende infine atto dell'errore materiale riportato nella scheda di modifica del Catalogo del Piano dei Servizi allegata alla Relazione Tecnica della variante adottata, che si provvede a correggere.

Per i motivi sopra esposti, si propone di non accogliere la richiesta avanzata in via principale e di accogliere la richiesta avanzata in subordine relativa alla correzione dell'errore materiale riportato nella scheda di modifica del Catalogo del Piano dei Servizi allegata alla Relazione Tecnica della variante adottata.

Per maggiore chiarezza si allega di seguito un estratto di tale elaborato con evidenziata la correzione dell'errore segnalato.

ESTRATTO PROPOSTA DI MODIFICA	Atto di PGT	PS - Piano di Servizi				
	Elaborato normativo	PS0b - APPARATO NORMATIVO PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto SEZIONE 1 - Servizi in corso di attuazione				
IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE SERVIZIO	LOCALIZZAZIONE AMBITO DI INTERVENTO	GRUPPO TIPOLOGIA CLASSE	QUARTIERE	QUANTITÀ	
					ST(mq)	SLP(mq)
AdP14	Nuovi parcheggi intermodali di supporto allo scalo aeroportuale (min. 5.000 posti auto)	AdP - Centro Servizi Aeroportuale	P1i	CAMPAGNOLA	120.000	<del>120.000</del>

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **PARZIALMENTE ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.5**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 5

PROTOCOLLO: E0140189 P.G. del 16/07/2014

PERVENUTA FUORI TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: NICOLA CREMASCHI  
A NOME E PER CONTO DI: LEGAMBIENTE BERGAMO  
INDIRIZZO: S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"  
QUARTIERE: CAMPAGNOLA  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PGT

## ANALISI OSSERVAZIONE

### SINTESI CONTENUTI

L'osservante evidenzia che le aree oggetto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 interessano una particolare organizzazione territoriale di appezzamenti agricoli formati da un sistema idraulico di forma rettangolare tutt'ora esistente, perfettamente funzionale e facilmente visibile, che costituisce un unicum a livello provinciale e presenta un indiscusso valore storico, paesaggistico e identitario di grande rilievo e interesse.

L'osservante ricorda inoltre diverse sentenze del Consiglio di Stato che hanno stabilito che la tutela del paesaggio costituisce valore primario ed assoluto.

Si chiede pertanto di:

- impegnare il Consiglio Comunale a richiedere a SACBO la sospensione immediata dei lavori;
- verificare che l'intervento non costituisca violazione delle suddette sentenze del Consiglio di Stato;
- qualora sia verificata l'esistenza di suddetta violazione aprire la procedura di annullamento dell'Accordo di Programma in autotutela.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

Si premette che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 ha attuato le previsioni strategiche del Documento di Piano relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", diminuendo sensibilmente le volumetrie ivi previste e riconfigurando le quantità della dotazione di parcheggi originariamente prevista a supporto dello scalo aeroportuale (150.000 mq in struttura e 40.000 mq a raso) in 120.000 mq a raso.

Si evidenzia inoltre che, rispetto alle previsioni del vigente Documento di Piano, la variante urbanistica adottata riduce sensibilmente il consumo di suolo originariamente previsto dall'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", riconducendo a "V5 - Verde di valore ecologico" l'intera superficie della UMI2 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) pari a 71.930 mq.

Si specifica che gli aspetti paesaggistici della trasformazione urbanistica sono stati, in primis, analizzati da parte della Regione Lombardia in sede di procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, come riportato nel Decreto di esclusione VIA del 08/03/2012.

In particolare, si evidenzia che la progettazione esecutiva del nuovo parcheggio ha adottato i seguenti accorgimenti, al fine di consentire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico e rurale esistente:

- il sistema irriguo verrà mantenuto, con opere di riqualificazione delle fasce ripariali lungo i canali d'acqua esistenti;
- vengono mantenuti, e in alcuni punti anche incrementati, i filari arboreo-arbustivi che strutturano il comparto, non interrompendo la trama che gli stessi assumono anche negli spazi aperti circostanti;
- la disposizione dei parcheggi segue la geometria della suddivisione del suolo esistente, in modo da valorizzare i canali irrigui, assicurando la connessione del sistema del verde attraverso una fascia di bosco di nuovo impianto;
- per la realizzazione dei parcheggi sono state privilegiate soluzioni ecologiche che garantiscono effetti ambientali equivalenti alla permeabilità dei suoli e contemplano un equipaggiamento verde in superficie.

In relazione ai vincoli paesaggistico-ambientali che insistono sull'ambito in questione, si segnala che il progetto esecutivo del nuovo parcheggio ha ottenuto specifica autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.82 della L.R. 12/2005 e del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, rilasciata dal Comune di Bergamo in data 24/03/2014, sulla scorta dei pareri favorevoli rilasciati dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 12/11/2013 e in data 28/02/2014.

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **NON ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.6**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 6

PROTOCOLLO: E0140189 P.G. del 16/07/2014

PERVENUTA FUORI TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

### RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: NICOLA CREMASCHI  
A NOME E PER CONTO DI: LEGAMBIENTE BERGAMO  
INDIRIZZO: S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"  
QUARTIERE: CAMPAGNOLA  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PGT

### ANALISI OSSERVAZIONE

#### SINTESI CONTENUTI

L'osservante ritiene che la variante, e gli interventi ancora da autorizzare, di fatto modificano le condizioni preesistenti in termini di permeabilità delle superfici, nello specifico nei terreni che ospiteranno il nuovo parcheggio, vengono eliminati canali scolmatori di origine storica frutto di sapiente lavoro dell'uomo che già in epoca medievale aveva tentato di risolvere il problema delle percolazioni e dei convogliamenti delle acque sui campi da coltivare. Questi canali nel tempo hanno subito modificazioni, deviazioni a causa del passaggio di infrastrutture (autostrada e altre infrastrutture) ma hanno mantenuto, in particolare nell'area oggetto di trasformazione, la loro tessitura originaria e la loro funzione di convogliamento delle acque e di irrigazione.

Con la realizzazione della nuova infrastruttura a parcheggio, ma anche dei nuovi edifici del Comando dei Vigili del Fuoco e della dogana, si attua una trasformazione di interi comparti agricoli permeabili, comportante un aumento di impermeabilizzazione dei suoli, con conseguente ampliamento delle superfici coperte da pavimentazioni o da volumi edilizi.

Si chiede che le norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi piuttosto che del Piano delle Regole, vengano integrate con quanto segue:

1. i progetti che verranno presentati dovranno essere realizzati e pensati, in funzione del principio dell'INVARIANZA IDRAULICA;
2. venga approfondita, in ogni caso, l'analisi della capacità di portata e di deflusso del ricettore idrico della Roggia Morla (qualora scelto come destinatario per i reflui che si originassero dalla nuova infrastruttura a parcheggio).

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

Si premette che l'Accordo di Programma sottoscritto in data 17/05/2013 ha attuato le previsioni strategiche del Documento di Piano relative all'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", diminuendo sensibilmente le volumetrie ivi previste e riconfigurando le quantità della dotazione di parcheggi originariamente prevista a supporto dello scalo aeroportuale (150.000 mq in struttura e 40.000 mq a raso) in 120.000 mq a raso.

Si sottolinea inoltre che, rispetto alle previsioni del vigente Documento di Piano, la variante urbanistica adottata riduce sensibilmente il consumo di suolo originariamente previsto dall'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 - AdP Fly Park", riconducendo a "V5 - Verde di valore ecologico" l'intera superficie della UMI2 (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) pari a 71.930 mq.

Si specifica che gli aspetti idrogeologici della trasformazione urbanistica e l'interferenza della stessa con il regime delle acque superficiali presenti in sito sono stati, in primis, analizzati da parte della Regione Lombardia in sede di procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, come riportato nel Decreto di esclusione VIA del 08/03/2012.

In particolare, si evidenzia che il progetto del nuovo parcheggio a raso non comporterà potenziali rischi ambientali temporanei o permanenti per le risorse naturali geologiche del sito (suolo, falda acquifera, corsi d'acqua) dal momento che non si prevedono interferenze significative tra le opere in progetto ed i bersagli naturali più sensibili (corsi d'acqua superficiali naturali e artificiali presenti nell'area e falde acquifere sotterranee). A tal proposito, si specifica che il sistema irriguo esistente verrà mantenuto, garantendo la continuità idraulica degli approvvigionamenti idrici, nel rispetto della disciplina sulla polizia idraulica: il corso d'acqua naturale tutelato (ex d.lgs. 42/04) sarà oggetto di riqualificazione a verde mentre i canali irrigui saranno comunque mantenuti come allo stato attuale, protetti da fascia alberata e relative aree di rispetto. Le aree adibite a stalli auto saranno realizzate con materiali permeabili, mentre le acque coltate dalle superfici impermeabilizzate, previo trattamento di disoleazione per la prima pioggia, saranno restituite al terreno mediante specifici sistemi di drenaggio, in modo tale da rendere da un punto di vista idrogeologico l'intervento sostanzialmente neutro rispetto allo stato attuale dei luoghi.

Si segnala infine che gli aspetti idraulici relativi al progetto esecutivo del nuovo parcheggio sono stati valutati ed autorizzati dal competente Consorzio di Bonifica come da parere espresso in data 03/01/2014.

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **NON ACCOGLIBILE**

**PROPOSTA TECNICA DI  
CONTRODEDUZIONE  
OSSERVAZIONE N.7**

## DATI GENERALI OSSERVAZIONE

### OSSERVAZIONE N. 7

PROTOCOLLO: E0148447 P.G. del 28/07/2014

PERVENUTA FUORI TERMINE DEL 14/07/2014 (Avviso deposito n. U0089643 P.G.)

## RIFERIMENTI GENERALI

OSSERVANTE: ANNUNZIATO PUGLIESE, OTTAVIO PUGLIESE  
A NOME E PER CONTO DI: \\  
INDIRIZZO: S.P. 591bis "NUOVA CREMASCA"  
QUARTIERE: CAMPAGNOLA  
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PGT

## ANALISI OSSERVAZIONE

### SINTESI CONTENUTI

Gli osservanti, proprietari dell'immobile localizzato in Via dei Prati al civico 31, riscontrano che nella variante adottata non si è tenuto in considerazione dell'osservazione già avanzata in sede di approvazione del PGT, relativamente al cambio di destinazione urbanistica dell'immobile sopraccitato, da Ambito ambientale ad Ambito commerciale.

Evidenziano inoltre che i lavori in corso nell'Ambito di Trasformazione "At\_a/e/s37 – AdP Fly Park" rendono difficoltoso l'accesso al fondo di proprietà e potrebbero precludere l'accesso all'abitazione e ai terreni limitrofi attualmente coltivati.

Sottolineano, inoltre, che la trasformazione in corso avrà come naturale conseguenza un forte sviluppo del sistema viario con aumento del traffico e dell'inquinamento atmosferico e acustico, causando un notevole danno in termini di accessibilità e vivibilità dell'area in un'ottica residenziale/abitativa.

Si chiede pertanto di garantire l'accessibilità al fondo di proprietà, attraverso il mantenimento dell'accesso esistente dalla Via dei Prati, migliorandola e collegandola alla viabilità del nuovo Centro Servizi Aeroportuale in progetto. Si chiede inoltre di rivalutare la richiesta di variazione della destinazione d'uso degli immobili di proprietà come già richiesto in sede di approvazione del PGT.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE



## PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE SINGOLE RICHIESTE E RELATIVI ESITI

Si premette che l'ambito della variante urbanistica non interessa gli immobili di proprietà degli osservanti e pertanto ogni richiesta di modifica della destinazione urbanistica non può essere valutata nel procedimento in corso.

Si chiarisce inoltre che l'immobile di proprietà dell'osservante ricade all'interno delle zone assoggettate alle limitazioni introdotte dall'art. 707 del Codice della Navigazione e dalle prescrizioni per la redazione dei piani di rischio contenute nel vigente Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Per quanto concerne le destinazioni ammesse in tali zone, si rimanda pertanto allo specifico Piano di Rischio Aeroportuale che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Per quanto sopra esposto si propone pertanto di non accogliere la richiesta avanzata relativa alla variazione della destinazione d'uso dell'immobile di proprietà.

Relativamente all'accessibilità del fondo si segnala che in sede di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del nuovo Centro Servizi Aeroportuale, è stato specificatamente prescritto che, in sede esecutiva dei lavori, dovrà essere ripristinato l'accesso veicolare alla strada comunale Via dei Prati, da realizzare a cura e spese di S.A.C.B.O. s.p.a., su aree in disponibilità della medesima società, in collegamento con la viabilità del nuovo Centro Servizi Aeroportuale.

Per i motivi sopra esposti si propone pertanto di accogliere la richiesta avanzata relativa al mantenimento dell'accesso viabilistico esistente dalla Via dei Prati.

## PROPOSTA SINTETICA

A seguito della controdeduzione sopra esposta, l'osservazione risulta complessivamente **PARZIALMENTE ACCOGLIBILE**